

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

##### *Interrogazioni scritte con risposta:*

n. 363/83 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Accordi relativi alla distribuzione e all'assistenza prima e dopo la vendita di auto-veicoli .....	1
n. 364/83 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Collegamento ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo .....	1
n. 365/83 dell'on. Mark Clinton alla Commissione Oggetto: Progetti dimostrativi in Irlanda .....	2
n. 370/83 dell'on. Mark Clinton alla Commissione Oggetto: Quote relative allo sgombro .....	4
n. 374/83 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Lotta contro il fumo .....	4
n. 379/83 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Informazione per quanto riguarda le possibilità di sfruttamento dell'energia eolica .....	4
n. 383/83 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Competitività economica dell'energia eolica nella Comunità europea .....	5
n. 391/83 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Sondaggi dell'Eurobarometro .....	5
n. 403/83 dell'on. Yvette FUILLET alla Commissione Oggetto: Lotta per la protezione dell'ambiente .....	6
n. 404/83 dell'on. Bruno Ferrero alla Commissione Oggetto: Etiopia—Trattative riguardanti il progetto «Amarti diversion» .....	7
n. 406/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	7

**Sommario (segue)**

n. 407/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	8
n. 408/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	8
Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 406/83, 407/83 e 408/83 .....	8
n. 409/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	8
n. 411/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	9
n. 412/83 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica .....	9
n. 415/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Comitato paritetico «aviazione civile» .....	9
n. 417/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Aiuti statali al trasporto aereo .....	10
n. 419/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Monopoli postali .....	10
n. 422/83 dell'on. Pietro Adonnino alla Commissione Oggetto: Spedizione di pacchi postali in Polonia .....	11
n. 426/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Ormoni nella carne .....	12
n. 427/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Frode sulla carne .....	12
n. 429/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Frodi sulle carni nei Paesi Bassi, con mancato versamento dei prelievi all'importazione .....	13
n. 430/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Articolo in «Vrij Nederland» in merito alle frodi sulle carni .....	13
n. 431/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Frode sulle carni perpetrata presso i «Vleeschmeesters» nei Paesi Bassi .....	13
n. 432/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Frode sulle carni perpetrata presso i «Vleeschmeesters» nei Paesi Bassi .....	14
n. 433/83 dell'on. Annie Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Frode sulle importazioni di carni da paesi terzi .....	14
n. 447/83 degli onn. Yvonne Théobald-Paoli e Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Importazione di manioca nella Comunità nel 1982 .....	15
n. 449/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione Oggetto: Industria della ceramica in Belgio .....	16
n. 457/83 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Costo dei fattori di produzione per il settore delle carni suine .....	16
n. 461/83 dell'on. Jochen van Aerssen alla Commissione Oggetto: Disposizioni di medicina veterinaria in caso di manifestazioni sportive e simili ..	17

(segue in 3ª pagina di copertina)

<b>Sommario (segue)</b>	<b>n. 465/83 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione</b>	
	Oggetto: Nuovo strumento comunitario (NSC III) .....	17
	<b>n. 469/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione</b>	
	Oggetto: Aiuti degli Stati membri ai trasporti aerei .....	18
	<b>n. 470/83 di Sir Henry Plumb alla Commissione</b>	
	Oggetto: Rappresentanza dei consumatori .....	18
	<b>n. 478/83 dell'on. Jens-Peter Bonde ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica</b>	
	Oggetto: Stazionamento dei missili nucleari .....	19
	<b>n. 483/83 dell'on. Giosuè Ligios alla Commissione</b>	
	Oggetto: Tasso di cambio applicato nel trasferimento delle pensioni dal Belgio verso l'Italia .....	19
	<b>n. 484/83 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione</b>	
	Oggetto: Assegni familiari ai titolari di pensione o di rendita .....	20
	<b>n. 494/83 dell'on. Yves Galland ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica</b>	
	Oggetto: Fanciulli-soldati iraniani .....	20
	<b>n. 500/83 dell'on. Renate-Charlotte Rabbethge alla Commissione</b>	
	Oggetto: Programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo 1982—1985 (Doc. I-271/81 COM (81) 212 def.) .....	21
	<b>n. 501/83 dell'on. Gordon Adam alla Commissione</b>	
	Oggetto: Uso di psicofarmaci .....	21
	<b>n. 506/83 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione</b>	
	Oggetto: Tutela nel settore dell'informatica nella CE .....	21
	<b>n. 509/83 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione</b>	
	Oggetto: Lavoro ad orari alterni e a turni .....	22
	<b>n. 523/83 dell'on. George Patterson alla Commissione</b>	
	Oggetto: Introduzione di un prelievo variabile sulle importazioni di luppolo da paesi terzi, in sostituzione dell'attuale dazio .....	23
	<b>n. 524/83 dell'on. George Patterson alla Commissione</b>	
	Oggetto: Diritti dei cittadini di Gibilterra .....	24
	<b>n. 525/83 dell'on. Beate Weber alla Commissione</b>	
	Oggetto: Contributi versati per gli asili d'infanzia nei paesi della CE .....	24
	<b>n. 526/83 dell'on. Alan Tyrrell alla Commissione</b>	
	Oggetto: Dottrina del «Acte Claire» .....	25
	<b>n. 527/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione</b>	
	Oggetto: Commercio estero di tessili della Comunità .....	25
	<b>n. 544/83 dell'on. Yvette FUILLET alla Commissione</b>	
	Oggetto: Situazione dei rifugiati del Guatemala in territorio messicano .....	26
	<b>n. 547/83 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione</b>	
	Oggetto: Occhiali .....	26
	<b>n. 549/83 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione</b>	
	Oggetto: Violazione della protezione degli animali nelle minifalconare .....	27

## I

*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA****INTERROGAZIONE SCRITTA N. 363/83****dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 marzo 1983)*

**Oggetto:** Accordi relativi alla distribuzione e all'assistenza prima e dopo la vendita di autoveicoli

Può la Commissione indicare qual è lo stato d'avanzamento del progetto preliminare di regolamento (CEE) concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi relativi alla distribuzione e all'assistenza prima e dopo la vendita di autoveicoli?

Entro quanto tempo prevede la Commissione che si procederà alla discussione e all'adozione di detto regolamento?

Può la Commissione precisare quali sono state le reazioni dei costruttori di autoveicoli?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

*(18 agosto 1983)*

A norma dell'articolo 5 del regolamento 19/65/CEE<sup>(1)</sup>, la Commissione recentemente ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un progetto di regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e servizi di assistenza alla clientela invitando tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro quattro mesi<sup>(2)</sup>.

Come è stato osservato nella risposta all'interrogazione orale n. H-116/83, presentata dall'onorevole parlamentare in merito al medesimo problema<sup>(3)</sup>, la Commissione ritiene che, data la complessità dell'argomento e considerati gli interessi contrastanti in causa, occorra lasciare un periodo di tempo sufficientemente ampio per discutere il regolamento proposto. L'adozione definitiva del regolamento di-

penderà dalle reazioni ricevute e dai problemi affrontati per arrivare ad una soluzione accettabile; pertanto, qualsiasi previsione in merito all'entrata in vigore del regolamento sarebbe attualmente prematura.

La Commissione non ritiene opportuno presentare in questo momento le opinioni preliminari espresse da un particolare gruppo d'interesse in merito alla legislazione proposta.

<sup>(1)</sup> GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 553/65.

<sup>(2)</sup> GU n. C 165 del 24. 6. 1983, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-298 (maggio 1983).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 364/83****dell'on. Horst Seefeld (S — D)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 maggio 1983)*

**Oggetto:** Collegamento ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo

Nella sua risoluzione del 14 ottobre 1982<sup>(1)</sup>, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a compiere passi presso il gruppo delle dieci aziende ferroviarie della Comunità per migliorare il traffico ferroviario da Bruxelles a Strasburgo via Lussemburgo, grazie a un miglior assetto degli orari, all'incremento della velocità di crociera dei treni oltre che all'introduzione di moderni treni rapidi.

1. Quali misure sono state finora prese dalla Commissione per rispondere a tale invito?
2. Quali sono le conclusioni che la Commissione trae dallo studio METRA — ormai disponibile — sul miglioramento dei collegamenti di trasporto tra Strasburgo, Lussemburgo e Bruxelles?

3. Non è forse opportuno, visti i risultati di detto studio, dare appoggio al progetto delle ferrovie lussemburghesi CFL che prevede l'introduzione, nel tratto Bruxelles-Strasburgo e utilizzando i binari esistenti, di un sistema di treni rapidi («navettes») messo a punto in Svezia dove già funziona senza inconvenienti e grazie al quale sarebbe possibile, con una spesa non eccessiva, guadagnare sull'intero tragitto oltre un'ora di tempo?
4. È disposta la Commissione ad esercitare, mediante una raccomandazione in questo senso, la propria influenza sulle altre due aziende ferroviarie interessate al progetto e contribuire così alla sua realizzazione facendo valere l'importanza che esso riveste a livello comunitario?

(1) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 74.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

(2 agosto 1983)

1. Accogliendo il desiderio del Parlamento, la Commissione ha incaricato l'ufficio studi METRA di esaminare le possibilità di migliorare il traffico ferroviario sulla linea Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo.
2. Dallo studio effettuato risulta che fra i progetti esaminati l'unico che potrebbe giustificarsi consisterebbe nell'aumentare la velocità commerciale in territorio belga portandola a 140—160 km/ora. Lo studio METRA non ha previsto, nei vari progetti, l'impiego di materiale del tipo indicato dall'onorevole parlamentare. Nei contatti presi da questo ufficio con le autorità ferroviarie, al momento dell'elaborazione dello studio, non è stato rilevato un particolare interesse per questa soluzione.

3. I risultati dello studio METRA sono stati comunicati ai rappresentanti degli Stati membri facenti parte del comitato delle infrastrutture dei trasporti e alle amministrazioni ferroviarie interessate nel febbraio 1982; a tutt'oggi non si è avuta, da parte loro, alcuna reazione. La Commissione si propone d'iscrivere all'ordine del giorno di una prossima riunione del comitato delle infrastrutture dei trasporti il punto «Sistemazione della linea ferroviaria Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo». In tale occasione si potrà prendere atto delle intenzioni delle ferrovie lussemburghesi e potrà essere preso in considerazione il «sistema pendolare», menzionato dall'onorevole parlamentare.

4. La Commissione si propone d'altro canto di sottoporre la questione dell'impiego di tale sistema anche al gruppo dei dieci.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 365/83  
dell'on. Mark Clinton (PPE — IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 maggio 1983)

*Oggetto:* Progetti dimostrativi in Irlanda

La Commissione può fornire un elenco con i progetti dimostrativi in campo energetico cofinanziati dalla Comunità in Irlanda a partire dal momento in cui hanno avuto inizio tali progetti, comunicando inoltre l'ubicazione, gli obiettivi, il costo totale e l'aliquota della Comunità nel finanziamento di tali progetti?

**Risposta data dal sig. Davignon  
in nome della Commissione**

*(4 agosto 1983)*

L'onorevole parlamentare troverà in appresso l'elenco dei progetti di dimostrazione nel settore dell'energia che hanno luogo in Irlanda con la compartecipazione finanziaria della Comunità.

Anno	Obiettivo e ubicazione	Costo totale/ Contributo della Comunità (in £ Irl)	
<i>Risparmi di energia</i>			
1979	Sistema per il recupero del calore dalle condutture degli impianti di essiccamento del latte per ottenere latte in polvere (Ballineen)	204 428	47 330
1979	Dimostrazione delle tecniche di risparmio di energia nel tipo di case costruite in Irlanda (Dublino)	164 000	65 600
1980	Tecnologia moderna degli autoveicoli a motore elettrico per spostamenti urbani rapidi (Dublino)	548 700	185 735
1981	Parziale utilizzazione del carbone come combustibile nelle attuali caldaie a nafta (Mitchelstown)	520 000	208 110
1981	Progettazione, costruzione, controllo e valutazione di una casa di abitazione a basso costo e con modesti consumi di energia (Clondalkin)	325 600	78 240
1981	Casa solare passiva a Wilderness 2 (Clonmel)	1 956 342	88 541
1981	Caldaia con combustione a letto fluido che utilizza più combustibili solidi indigeni con turbina a vapore/ciclo diesel (Tralee)	4 308 791	1 071 666
<i>Energia solare</i>			
1979	Progetto di dimostrazione nel settore dell'energia dalla biomassa boschiva a Portarlinton (Dublino)	1 254 584	502 633
1981	Programma di dimostrazione nel settore della biomassa boschiva (Dublino)	7 964 000	2 548 420
<i>Piscina ad energia solare</i>			
1981	Riscaldamento con energia solare della piscina di nuoto di un centro sportivo (Dublino)	39 838	9 039
<i>Tecnologia degli idrocarburi</i>			
1979	Sviluppo di un sistema di posizionamento circolare per pressioni 8/3 (RH03) (Cork)	264 700	104 000
1981	Sviluppo di un sistema di analisi dell'affidabilità delle strutture per piattaforme petrolifere (Dublino)	500 000	124 999
1982	Sviluppo di un natante sommergibile per acque profonde con equipaggio (Dublino)	797 000	154 350
1982	Tecniche di costruzione in terreni calcarei per immagazzinamento criogenico (Dublino)	3 302 000	990 602

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 370/83**

dell'on. Mark Clinton (PPE — IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(25 maggio 1983)

*Oggetto:* Quote relative allo sgombro

È la Commissione al corrente del fatto che l'industria della pesca irlandese dipende in maniera particolare dagli sbarchi di sgombro, che rappresentano i  $\frac{2}{3}$  circa degli sbarchi totali?

Conviene la Commissione che una riduzione del 32 % della quota per lo sgombro proposta per l'Irlanda è contraria allo spirito della risoluzione dell'Aia, che intendeva permettere lo sviluppo dell'industria della pesca irlandese?

Conviene la Commissione che le conseguenze di una pesca eccessiva delle riserve di sgombro lungo la costa occidentale ed orientale vengono ingiustamente pagate dai pescatori di sgombro irlandesi?

Quali misure intende proporre la Commissione per ovviare a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

Sì. Il contingente irlandese per lo sgombro rappresenta il 54 % del totale delle specie per le quali sono fissati TAC e contingenti di cattura; in termini di equivalente merluzzo bianco lo sgombro rappresenta il 32 % del totale.

Per la popolazione occidentale di sgombri le preferenze dell'Aia assegnano all'Irlanda 23 134 t, contro un contingente di 61 440 t recentemente proposto dalla Commissione (1). Il 28 giugno 1983, la presidenza ha suggerito di portare tale contingente a 70 400 t. In caso di approvazione da parte del Consiglio, ciò rappresenterà una contrazione del 12 % rispetto al contingente 1982, giustificata dalla necessità di tutelare la popolazione in causa mediante una riduzione del TAC. La risoluzione dell'Aia ha reso possibile uno sviluppo considerevole dell'industria peschereccia irlandese, ma, dato che le riserve non sono infinite e considerati inoltre gli interessi di altri Stati membri, questo sviluppo non può essere illimitato. Inoltre lo sviluppo dell'industria peschereccia irlandese non dipende esclusivamente dall'aumento dei contingenti.

La Commissione non è d'accordo sul fatto che le conseguenze della pesca eccessiva di sgombri della popolazione occidentale, alla quale l'Irlanda ha ampiamente partecipato, siano state ingiustamente pagate dai pescatori irlandesi il cui contingente, rispetto al 1982, rappresenterà nel 1983 la stessa percentuale del TAC.

Considerato quanto sopra, la Commissione non ritiene necessario prendere alcun provvedimento in proposito.

(1) Doc. COM(83)385 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 374/83**

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI — DK)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(25 maggio 1983)

*Oggetto:* Lotta contro il fumo

La lotta contro il fumo rientrava forse nel campo d'applicazione del trattato di Roma il 2 ottobre 1972 e, in caso affermativo, dove era essa menzionata?

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

Le iniziative della Commissione in fatto di lotta contro il fumo sono condotte in forza delle decisioni prese dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in data 16 novembre 1978 (questioni sanitarie) (1). Esse si inquadrano nel contesto della medicina preventiva e si traducono in studi e scambi di esperienze.

Le stesse iniziative sono anche da ricollegarsi alla risoluzione del 12 marzo 1982 sulla lotta contro il fumo (2), attraverso la quale il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad avviare precisi interventi in tal campo. Si prega in proposito l'onorevole parlamentare di prendere nota della dichiarazione fatta dal sig. Narjes dinanzi al Parlamento europeo l'11 marzo 1982 (3), nonché delle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 103/79 dell'on. Jahn, n. 645/79 dell'on. Michel, n. 1426/79 dell'on. De Valera e n. 573/80 dell'on. O'Connell (4).

(1) Documento del Consiglio n. 1291/78 (Stampa 146), del 15 dicembre 1978.

(2) GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 118.

(3) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-282 (marzo 1982).

(4) GU n. C 185 del 23. 7. 1979, pag. 15.  
GU n. C 316 del 17. 12. 1979, pag. 38.  
GU n. C 126 del 27. 5. 1980, pag. 40.  
GU n. C 239 del 17. 9. 1980, pag. 11.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/83**

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(25 maggio 1983)

*Oggetto:* Informazione per quanto riguarda le possibilità di sfruttamento dell'energia eolica

Sullo sfondo degli alti livelli dei prezzi del petrolio, delle prospettive di esaurimento dei carburanti fossili, delle aspirazioni a tutelare l'ambiente e a ridurre

la dipendenza dalle importazioni di fonti di energia, nei paesi della Comunità europea si è venuto manifestando agli inizi degli anni '70 un rinnovato interesse per l'energia eolica.

Oggi si constata che un gran numero tanto di privati quanto di aziende nutrono notevole interesse nei confronti di questa energia rinnovabile e non inquinante, ma che purtroppo mancano di informazione sulle possibilità e sui problemi connessi con la costruzione di impianti per l'energia eolica. La Commissione non può svolgere un'azione utile in proposito? In caso affermativo, quali dati informativi contenebbe essa di rendere disponibili? Quando verrebbe svolto questo programma e a chi dovrebbero rivolgersi gli interessati per ottenere le informazioni in parola?

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

(13 luglio 1983)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sull'importanza attuale dell'energia eolica. Infatti essa ha recentemente lanciato un programma che prevede la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi in questo settore. Tale programma ha lo scopo di dimostrare l'affidabilità di questa sorgente energetica e di favorire lo sviluppo. I risultati ottenuti in questo settore saranno pubblicizzati al massimo presso gli industriali e presso i privati interessati a tale questione che avranno accesso a tutte le informazioni disponibili.

L'energia eolica ha un ruolo importante anche nella proposta della Commissione concernente il terzo programma di R e S nel settore dell'energia non nucleare; il Parlamento ed il Consiglio saranno chiamati a pronunciarsi su tale proposta nel corso del 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 383/83  
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 maggio 1983)

**Oggetto:** Competitività economica dell'energia eolica nella Comunità europea

Può la Commissione, sulla base degli sforzi di ricerca e di realizzazione compiuti nella Comunità, chiarire se l'energia eolica sia già economicamente

competitiva? In caso affermativo, quali concrete possibilità di utilizzazione dell'energia eolica può essa menzionare? Quali impianti esistono già in questi settori e dove sono situati?

In caso negativo, vi è tuttavia in questo settore un potenziale di approvvigionamento energetico che potrà essere sfruttato in un futuro prevedibile, qual è di preciso la consistenza di tale potenziale ed il suo sfruttamento è economicamente realizzabile?

**Risposta data dal sig. Davignon  
in nome della Commissione**

(27 luglio 1983)

La Commissione ha iniziato alcuni studi per valutare il potenziale tecnico ed economico dell'energia eolica nella Comunità che non sono ancora terminati. Dai primi risultati sembra però che esistono notevoli possibilità di ricavare elettricità dall'energia eolica.

In determinate aree geografiche (posti isolati e isole, come nelle regioni rurali danesi), esistono chiaramente concrete possibilità economiche d'impiego, ma saranno necessari ulteriori lavori di R e S per rendere l'energia eolica economicamente fattibile su scala più vasta. La Commissione ha pertanto nuovamente inserito i lavori di R e S sull'energia eolica nella sua proposta di un terzo programma R e S nel campo dell'energia non nucleare, sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero pronunciarsi nel secondo semestre del 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 391/83  
dell'on. Thomas Megahy (S — GB)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 maggio 1983)

**Oggetto:** Sondaggi dell'Eurobarometro

Secondo l'ultimo sondaggio di opinione dell'Eurobarometro pubblicato dalla Commissione nel dicembre 1982, il 60% dei cittadini britannici che hanno sentito o letto qualcosa in merito al Parlamento europeo, ne hanno tratto una cattiva impressione (pag. 93). Nell'intera Comunità, tuttavia, la percentuale dei «leaders di opinione» che si sono fatti una cattiva opinione del Parlamento europeo è quasi il doppio della media.

Può la Commissione far sapere quale percentuale di «leaders di opinione» britannici, informati in merito al Parlamento europeo, ne hanno una cattiva impressione?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

*(10 agosto 1983)*

Nei sondaggi dell'Eurobarometro i leaders di opinione sono reperiti in modo empirico tramite un indice che combina due variabili: la propensione a discutere di politica e quella a influenzare il proprio ambiente.

Nell'ottobre 1982 la ripartizione nel Regno Unito delle risposte alla domanda cui si riferisce l'onorevole parlamentare risultava la seguente:

La notorietà del Parlamento europeo e l'impressione lasciata dalle informazioni ricevute secondo il grado di mobilitazione conoscitiva

(Regno Unito)

	Su 100 persone interrogate				Su 100 persone interrogate che hanno letto o sentito qualcosa				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	Totale %	
Non leaders	(--)	6	17	8	31	20	54	26	100
	(-)	9	30	11	50	17	60	23	100
	+	10	35	13	58	18	59	23	100
Leaders	(++)	14	45	13	72	19	63	18	100
Insieme		9	30	11	50	18	59	23	100

(1) Impressione favorevole.

(2) Impressione sfavorevole.

(3) Nessuna impressione o non saprei.

(4) Totale delle persone che hanno letto o sentito qualcosa.

Questi risultati devono essere interpretati con prudenza, in funzione del numero delle persone interrogate corrispondente ad ogni grado di leadership:

Non leaders (--) n = 363

(-) n = 449

(+) n = 380

Leaders (++) n = 143

Insieme N = 1 335

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 403/83**

**dell'on. Yvette FUILLET (S — F)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(25 maggio 1983)*

*Oggetto:* Lotta per la protezione dell'ambiente

Gli Stati membri investono fondi pubblici nella protezione dell'ambiente.

Può indicare la Commissione delle Comunità, per ogni Stato membro:

1. la percentuale di bilancio destinata a tale settore,
2. la natura degli investimenti effettuati,
3. in quali settori industriali questi fondi pubblici sono investiti,
4. l'entità del sostegno fornito alle piccole e medie imprese e alle piccole e medie industrie nel quadro di questa protezione dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Narjes**

**in nome della Commissione**

*(11 agosto 1983)*

L'elaborazione di statistiche comunitarie relative ai fondi pubblici destinati alla protezione dell'ambiente fa sorgere numerosissimi problemi di definizione e metodo che non facilitano il confronto dei dati nazionali, qualora esistano.

La Commissione ritiene che tali informazioni siano necessarie all'attuazione della politica della Comunità in materia ambientale, ma non ha finora ottenuto dagli Stati membri che l'elaborazione di statistiche sull'ambiente figurino nel programma dell'Istituto statistico. Destinando una linea del bilancio all'armonizzazione di statistiche ambientali (con menzione per memoria), il Parlamento europeo ha recentemente ribadito il suo interesse per un lavoro di tal genere.

La Commissione sta finanziando con l'OCSE uno studio sul costo dell'applicazione delle regolamentazioni per il controllo dell'inquinamento. Essa dispone peraltro di informazioni molto frammentarie sull'aiuto pubblico agli investimenti delle imprese in materia di riduzione delle varie forme d'inquinamento. Le informazioni così trasmesse dagli Stati membri non sono sufficienti per stabilire conclusioni sull'incidenza degli aiuti concessi per l'investimento delle piccole e medie imprese.

—————

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 404/83**  
**dell'on. Bruno Ferrero (COM —I)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(25 maggio 1983)*

**Oggetto:** Etiopia—Trattative riguardanti il progetto «Amarti diversion»

Ai primi di marzo del 1983 i servizi della DG VIII della Commissione hanno vietato all'ente statale etiopico EELPA di aprire con il consorzio italiano capeggiato dalla cooperativa CMC di Ravenna trattative riguardanti il progetto «Amarti diversion» (finanziato dal 5° FED), che stavano per cominciare sulla base delle indicazioni fornite dal «tender report» in merito alla esecuzione dei predetti lavori.

Gli stessi servizi della DG VIII hanno successivamente imposto l'apertura di negoziati con la ditta olandese Rash Tompkins Bv che non era stata giudicata capace, tecnicamente e finanziariamente, di eseguire il lavoro.

1. Ritiene la Commissione che tale procedura di non tenere in alcun conto le conclusioni del «tender report» redatto da una società di consulenza da essa stessa proposta sia normale?
2. Ha la Commissione tenuto conto delle indicazioni più volte ribadite ed espresse in modo chiaro dal governo etiopico, argomentate secondo criteri di ordine tecnico ed economico di continuare le trattative con il consorzio italiano?
3. Quale azione ha intrapreso la Commissione per evitare l'insorgere di un possibile contenzioso fra le parti interessate, con le inevitabili ripercussioni nei rapporti fra paesi membri della CEE e con un paese associato nella convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. Pisani**  
**in nome della Commissione**

*(24 agosto 1983)*

Tre imprese hanno partecipato alla gara per la realizzazione del progetto «Amarti Diversion». L'offerta della società Rush and Tompkins è risultata la più vantaggiosa dal punto di vista finanziario, seguita da quella del consorzio CMC.

L'ufficio studi del Consiglio, incaricato dell'analisi delle offerte, dopo una prima raccomandazione che pure non era basata sul complesso degli elementi concreti pertinenti, il 6 giugno 1983, ha presentato alle diverse parti la sua relazione definitiva, concludendo che la società Rush and Tompkins aveva i requisiti tecnici necessari per realizzare i lavori.

In queste condizioni, l'impresa Rush and Tompkins è stata scelta conformemente alle prescrizioni dell'articolo 121.2 della convenzione di Lomé secondo il quale il contratto deve essere assegnato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il 6 luglio 1983, le autorità etiopiche hanno stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori con la società Rush and Tompkins.

Risulta quindi che:

1. La Commissione ha preso in considerazione la valutazione delle offerte preparate dall'ufficio studi del Consiglio.
2. La Commissione ha intrattenuto un dialogo continuo con il governo etiopico. I diversi problemi inerenti alla scelta definitiva dell'impresa destinata ad eseguire i lavori sono stati direttamente trattati in occasione di una riunione tenuta a Bruxelles all'inizio del giugno 1983 ed al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'organismo di gestione etiopico, quelli della Commissione nonché l'ufficio studi del Consiglio.
3. La Commissione ha vigilato affinché la scelta definitiva dell'impresa aggiudicatrice fosse operata in base a criteri puramente obiettivi e nel rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di Lomé.

—————

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 406/83**  
**dell'on. John Mark Taylor (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

**Oggetto:** Industria automobilistica

Quali sarebbero le ripercussioni sull'economia della CEE di un'abolizione delle preferenze tariffarie accordate alla Nigeria dal momento che quest'ultima non ha adottato misure efficaci contro il diffondersi della pratica dell'imitazione di rinomati prodotti europei?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/83**  
**dell'on. John Mark Taylor (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Industria automobilistica

Dato che la Nigeria rappresenta un mercato e un partner commerciale di primaria importanza per la CEE ma altresì un importante mercato per i prodotti imitati può la Commissione in qualche modo incoraggiare la Nigeria mediante aiuti o misure tariffarie a rendere più rigorose le sue misure miranti a colpire le contraffazioni?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 408/83**  
**dell'on. John Mark Taylor (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Industria automobilistica

Può la Commissione indicare di quali preferenze tariffarie gode la Nigeria rispetto al mercato comune ai sensi della convenzione di Lomé?

**Risposta comune data dal sig. Pisani**  
**in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte nn. 406/83, 407/83 e 408/83**  
*(10 agosto 1983)*

La Nigeria, firmataria della convenzione di Lomé, fruisce del libero accesso accordato a tutti gli Stati ACP.

Questo regime consiste nell'esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti che non siano oggetto di un'organizzazione di mercato, nel quadro della politica agraria comune. Agli altri prodotti si applicano, a seconda dei casi, disposizioni specifiche.

Inoltre la Comunità non ha predisposto restrizioni quantitative.

Il regime che disciplina le relazioni commerciali tra la CEE e la Nigeria impegna le parti per tutta la durata della convenzione di Lomé. Di conseguenza il problema delle imitazioni va affrontato su un piano pratico. Poiché la Nigeria rappresenta un mercato importante in Africa, era prevedibile che sarebbe stata presa di mira dai fabbricanti di imitazioni e le autorità nazionali sono ben consapevoli della situazione. La Commissione da parte sua ha già esaminato la questione con le autorità nigeriane. La conclusione è che per il momento non si ritiene che un aiuto della Commissione possa avere efficacia, in quanto l'origine del problema risiede altrove. Se la Nigeria dovesse considerare utile l'assisten-

za tecnica della Commissione, dovrebbe prendere l'iniziativa di chiederla e di definirne la modalità. Le attuali disposizioni di controllo delle importazioni appaiono sufficienti e non occorre quindi un loro inasprimento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 409/83**  
**dell'on. John Mark Taylor (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Industria automobilistica

Può la Commissione fornire l'assicurazione di tenere sotto controllo la minaccia rappresentata dalla diffusione su scala internazionale delle imitazioni?

**Risposta data dal sig. Haferkamp**  
**in nome della Commissione**  
*(2 agosto 1983)*

La Commissione può rassicurare l'onorevole parlamentare in quanto condivide da lungo tempo le preoccupazioni dei fabbricanti e dei consumatori in ordine al commercio internazionale dei prodotti contraffatti. Il problema è particolarmente spinoso per quanto riguarda il settore dei pezzi di ricambio automobilistici nel quale può dare adito a gravi conseguenze in termini di sicurezza; le difficoltà non si circoscrivono comunque a questo campo. La Commissione mantiene stretti contatti con le associazioni commerciali e professionali europee interessate, compresa l'associazione europea delle industrie di prodotti di marca.

Di concerto con i principali partner commerciali della Comunità, la Commissione continua a caldeggiare l'adozione di un accordo internazionale, sotto l'egida del GATT, inteso a migliorare la cooperazione internazionale e le tecniche intese a lottare contro la contraffazione. È utopistico sperare che questo accordo possa eliminare il problema alla base, ma si spera comunque che contribuisca attivamente ad una soluzione in materia; inoltre, la Commissione farà quanto in suo potere affinché il maggior numero di paesi aderisca a detto accordo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 411/83**  
**dell'on. John Mark Taylor (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Industria automobilistica

Qual è la bilancia commerciale tra la CEE e Taiwan?

**Risposta data dal sig. Burke**  
**in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

Per il settore automobilistico (voci tariffarie 87.01—87.07), la bilancia commerciale tra la Comunità e Taiwan presenta per il 1982 un saldo positivo a favore della CEE di 111,3 milioni di UCE. All'interno del settore, il ramo «parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli» (voce 87.06 della tariffa doganale comune) indica per lo stesso anno un saldo positivo a favore della Comunità di 4,2 milioni di UCE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 412/83**  
**dell'on. John Mark Taylor**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Industria automobilistica

Quali rimostranze sono state espresse in tempi recenti alla Commissione relativamente al tema delle imitazioni commerciali di parte di società di Taiwan?

**Risposta data dal sig. Haferkamp**  
**in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

Da qualche tempo la Commissione riceve da parte di industrie direttamente interessate informazioni su casi di imitazioni effettuate da ditte di Taiwan e riscontrate soprattutto sui mercati di taluni paesi terzi; alcune di queste informazioni, comunicate da ditte italiane, britanniche e francesi, riguardano il settore dei pezzi staccati e degli accessori per motori e per automobili.

La Commissione ritiene che i casi di imitazione comportino in linea di massima un pregiudizio, spesso grave, per le industrie interessate, dal punto di vista tanto finanziario che della loro immagine di marca, sui mercati dei paesi terzi. La Commissione si adopera instancabilmente per eliminare questo fenomeno.

Quanto ai casi specifici in questione, l'inesistenza di relazioni ufficiali della Comunità, nonché degli Stati membri, con Taiwan non consente di ricorrere ai canali diplomatici consueti e neppure un intervento diretto. Tuttavia, è stata colta l'occasione di contatti con rappresentanti dell'industria di Taiwan per ricordare il problema delle imitazioni, per rendere note le preoccupazioni e la gravità della situazione ed auspicare che vengano attuati provvedimenti volti a circoscrivere e ad eliminare il problema.

Secondo recenti informazioni, Taiwan avrebbe intrapreso talune iniziative che dovrebbero agire nel senso auspicato (rafforzamento dell'attuale legislazione repressiva, provvedimenti amministrativi e finanziari, campagna di informazione e di dissuasione, modalità di controllo più efficaci). Salvi restando i risultati concreti di siffatte iniziative, la Commissione continua a seguire la questione allo scopo di conseguire risultati soddisfacenti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 415/83**  
**dell'on. James Moorhouse (ED — GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Comitato paritetico «aviazione civile»

1. In risposta all'interrogazione scritta n. 678/82<sup>(1)</sup> la Commissione ha dichiarato che i datori di lavoro si sono rifiutati di partecipare a riunioni paritetiche nel settore «aviazione civile». Può far sapere la Commissione se le sono stati indicati i motivi di tale rifiuto?

2. Nella sua risposta la Commissione afferma inoltre che «le riunioni suindicate hanno dunque avuto luogo (eccezion fatta per una nell'aviazione civile) soltanto con i lavoratori». Può la Commissione fornire dettagli sulle riunioni tenutesi nel settore «aviazione civile» e sui gruppi rappresentati in tale sede?

3. Quante volte si è riunito il comitato paritetico «aviazione civile» nel 1982 e quali riunioni sono previste per il 1983?

<sup>(1)</sup> GU n. C 287 del 4. 11. 1982, pag. 5.

**Risposta data dal sig. Richard**  
**in nome della Commissione**

(24 agosto 1983)

1. I datori di lavoro dell'aviazione civile hanno giustificato il loro rifiuto a partecipare a riunioni paritetiche con i lavoratori del settore a livello comunitario adducendo come motivo l'inutilità, a loro parere, delle riunioni medesime.

2. Le consultazioni hanno riguardato in particolare il tempo di lavoro e i salari nell'aviazione civile, la ripartizione dei mandati tra le organizzazioni di lavoratori ai fini della partecipazione a riunioni con la Commissione, la liberalizzazione dei trasporti interregionali, l'applicazione all'aviazione civile delle norme del trattato CEE relative alla concorrenza, le tariffe, le sovvenzioni statali, il reciproco riconoscimento delle licenze, le limitazioni dei tempi di volo, la politica sociale nell'aviazione civile in generale ed infine l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

Scopo di queste consultazioni era di orientare determinati lavori (è attualmente in corso di elaborazione uno studio sulla limitazione dei tempi di volo), di preparare azioni specifiche di duraturo effetto sociale (reciproco riconoscimento delle licenze), di sondare il parere degli interessati sugli aspetti sociali di alcune misure comunitarie in preparazione (servizi interregionali, concorrenza, tariffe, sovvenzioni statali) e di porre le premesse per la costituzione di un comitato paritetico dell'aviazione civile.

3. Nel corso del 1982, la Commissione ha consultato i rappresentanti dei lavoratori una volta in riunione plenaria e tre volte in gruppi di lavoro. Durante il primo semestre del 1983 non vi sono state riunioni e per il secondo semestre di quest'anno previste due riunioni di gruppi di lavoro (lavoratori) e una riunione plenaria (lavoratori).

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 417/83**

**dell'on. James Moorhouse (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Aiuti statali al trasporto aereo

1. Con riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione orale H-759/82 <sup>(1)</sup>, può indicare la Commissione il numero di aiuti che le sono stati notificati e il numero di ricorsi ricevuti per quanto concerne i trasporti aerei prima del 1982 e nel 1983?

2. Può la Commissione precisare, caso per caso, lo Stato membro e gli organismi beneficiari degli aiuti notificati od oggetto di ricorso prima del 1982 e nel 1983? Può inoltre la Commissione specificare gli Stati membri e i beneficiari degli aiuti cui si riferiscono la notifica e il ricorso concernente un aiuto statale ricevuti nel 1982, menzionati al punto 3 della risposta all'interrogazione orale H-759/82?

3. Può inoltre indicare la Commissione, caso per caso, gli Stati membri, gli organismi beneficiari e le

date per i tre casi in cui essa non si è opposta alla concessione di aiuti statali e per il singolo caso in cui ha deciso di rifiutare l'approvazione (interrogazione orale H-759/82, punto 4)?

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. D 0296 (marzo 1983).

#### **Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione**

*(25 luglio 1983)*

1. e 2. Anteriormente al 1982 sono pervenute alla Commissione tre notifiche di aiuti di Stato ai trasporti aerei. Nel 1982 la Commissione ha ricevuto una notifica. Nel 1983 non è stata effettuata alcuna notifica.

Le tre notifiche anteriori al 1982 riguardavano gli aiuti dei Paesi Bassi alla KLM nel quadro di un regime generale di aiuti. La notifica del 1982 riguardava gli aiuti della Danimarca alla SAS. La Commissione ha ricevuto reclami concernenti la Danimarca e la SAS (1975), il Belgio la Sabena e la Sobelair (1981), la Grecia e l'Olympic Airways (1982), l'Italia e l'Alitalia (1983).

3. La Commissione non ha sollevato obiezioni in due dei quattro casi notificati (Paesi Bassi e KLM nel 1979 e 1982). In un caso essa non ha preso posizione chiedendo tuttavia che le venissero notificati gli aiuti previsti (Danimarca e SAS, 1983). In un caso la Commissione deve ancora pronunciarsi (Paesi Bassi e KLM).

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 419/83**

**dell'on. James Moorhouse (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Monopoli postali

1. Può far sapere la Commissione per singolo Stato membro:

- a) in quale misura lo stato è proprietario o controlla le autorità postali nazionali, e
- b) in quale misura è consentita la concorrenza nei confronti dei servizi postali nazionali?

2. Intende la Commissione intraprendere un'azione per esaminare le pratiche monopolistiche delle autorità postali, che in taluni Stati membri hanno causato una limitazione del diritto di stabilimento di importanti servizi commerciali, come i cor-

rieri internazionali, nonostante questi ultimi rispondano alle esigenze di mercati diversi da quelli serviti dalle autorità postali nazionali?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

1. a) In tutti gli Stati membri il servizio postale propriamente detto è gestito in regime di monopolio sotto il controllo dello Stato.
- b) Per quanto riguarda la distribuzione delle lettere, l'esistenza di questi monopoli esclude la concorrenza. Invece per quanto riguarda la distribuzione di pacchi e giornali esiste un certo grado di concorrenza, poiché si tratta di un servizio che normalmente non rientra nel monopolio postale.

La Commissione non è in grado di precisare all'onorevole parlamentare la situazione esatta esistente in questo settore nei singoli Stati membri, oltre alle informazioni già date nella risposta all'interrogazione scritta n. 2000/82 (1).

2. La Commissione ha già avuto occasione di esaminare talune pratiche monopolistiche in materia di telecomunicazioni (2), ma non ha ancora ritenuto necessario procedere all'esame del comportamento dei servizi postali nei singoli Stati membri.

La Commissione ritiene che il monopolio del servizio di distribuzione delle lettere non è di per sé incompatibile con le disposizioni del trattato CEE. La possibilità di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi l'attività di corriere internazionale, menzionata dall'onorevole parlamentare, dipende, vista l'assenza di una regolamentazione comune in questa materia, dalla portata effettiva del diritto esclusivo accordato alle autorità postali dallo Stato membro.

Le poste e telecomunicazioni figurano del resto fra i settori provvisoriamente esclusi dalla direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980 (3), riguardante la trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e concernente piuttosto gli aiuti di cui queste imprese godono.

In quanto necessario, la Commissione si ripropone tuttavia in un prossimo avvenire di sottoporre questi settori agli stessi requisiti di trasparenza.

(1) GU n. C 167 del 27. 6. 1983.

(2) Decisione della Commissione del 10. 12. 1982, «British Telecommunications» GU n. L 360 del 21. 12. 1982.

(3) GU n. L 195 del 29. 7. 1980.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 422/83**

**dell'on. Pietro Adonnino (PPE — I)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

**Oggetto:** Spedizione di pacchi postali in Polonia

Con il 1982 è cessata la possibilità, per i cittadini della Comunità, di spedire in Polonia pacchi postali del peso fino a 20 kg, per via ordinaria, con le spese a carico delle amministrazioni centrali delle poste dei vari paesi.

L'iniziativa ebbe un notevole effetto in quanto provocò una lodevole gara di generosità da parte dei cittadini europei nei confronti dei cittadini della Polonia.

Si chiede di conoscere se la Commissione è pronta a presentare una proposta ed il Consiglio è pronto ad accoglierla, naturalmente previo parere del Parlamento europeo, circa l'introduzione di uno strumento che consenta la spedizione di pacchi da parte di cittadini europei ponendo l'onere a carico del bilancio della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(20 luglio 1983)

Dal dicembre 1981, l'aiuto concesso direttamente dalla Commissione alle popolazioni polacche ammonta a 27 milioni di ECU.

Per ottenere un'utilizzazione efficace ed ottimale dei fondi, la Commissione ha deciso di inviare tale aiuto avvalendosi di un numero limitato di organizzazioni non governative. Di fatto, la portata di tale aiuto a carattere eccezionale viene limitata da esigenze di bilancio, tanto più che la popolazione polacca non è la sola cui la Commissione presta assistenza.

Finanziare le spese postali degli aiuti inviati individualmente richiederebbe l'assegnazione in bilancio di importi nettamente superiori in considerazione dell'onere rappresentato da dette spese. Dato che per l'azione in corso sono già state stanziati somme rilevanti, alle quali la Commissione intende aggiungere i fondi, necessari per proseguire l'azione fino alla fine del 1983, che saranno richiesti prossimamente alle autorità di bilancio, a parere della Commissione non è per ora opportuno richiedere stanziamenti supplementari allo scopo di assumere anche l'onere dei costi derivanti dalle spedizioni individuali.

Tuttavia, la Commissione si rallegra per le iniziative prese in questo settore dalle autorità di alcuni Stati membri e, in particolare, per quelle avviate dalla

Repubblica federale di Germania e dall'Italia ed esprime il desiderio che tali esempi possano essere seguiti anche da altre autorità nazionali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 426/83**  
**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Ormoni nella carne

Nel 1980, il Consiglio promise «solennemente» di proibire l'uso di ormoni nella produzione della carne. Ciò accadde soprattutto in seguito all'insistenza delle organizzazioni dei consumatori.

Nel 1983 non c'è ancora alcun divieto europeo in materia di utilizzazione degli ormoni.

Quali pericoli comporta questa situazione per il consumatore?

Quali problemi hanno fatto sì che il comitato scientifico veterinario non abbia ancora riferito in merito?

Può la Commissione indicare quante violazioni delle disposizioni nazionali sull'uso degli ormoni sono state constatate nei paesi membri nel periodo 1980—1981?

Quali organizzazioni si sono pronunciate, nell'ambito di contatti con la Commissione, contro una regolamentazione europea?

Quando pensa la Commissione di procedere all'adozione di decisioni riguardanti l'uso degli ormoni nella produzione di carni?

**Risposta data dal sig. Dalsager**  
**in nome della Commissione**

*(17 agosto 1983)*

Nell'ottobre 1980, di fronte alle preoccupazioni manifestate da gran parte dell'opinione pubblica, alle disparità tra le normative nazionali dei vari Stati membri e all'ambiguità delle opinioni espresse dagli ambienti scientifici, la Commissione aveva proposto il divieto totale dell'uso di alcuni ormoni destinati all'ingrasso degli animali da azienda.

Successivamente il Consiglio, adottando la direttiva 81/602/CEE (1), concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, si è allineato alla posizione della Commissione ed ha vietato la somministrazione agli animali da azienda delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena. In particolare, è stata totalmente vietata l'immissione sul mercato delle sostanze stilbeniche, dei loro derivati, sali ed esteri, nonché delle sostanze tireostatiche ai fini della somministrazione agli animali di qualsiasi specie; tale

divieto doveva diventare operante entro due mesi dalla notifica della direttiva. È convincimento della Commissione che questa misura rappresenti già un valido elemento di tutela del consumatore contro i pericoli delle sostanze in causa.

Al tempo stesso, le varie normative nazionali sono rimaste invariate per quanto riguarda l'uso di sostanze naturali (estradiolo 17 B, progesterone, testosterone) e di sostanze ad azione analoga (trenbolone e zeranolo). La Commissione ha avviato una speciale indagine scientifica sull'innocuità di tali sostanze.

La Commissione si è impegnata in consultazioni scientifiche a vasto raggio sulla questione e ha chiesto i pareri del comitato scientifico veterinario, del comitato scientifico per l'alimentazione animale e del comitato scientifico per l'alimentazione. La questione è stata anzitutto studiata da un gruppo di esperti degli agenti anabolici nella produzione animale, la cui relazione è servita di base ai lavori della Commissione. Tutte queste consultazioni, che hanno comportato incontri con oltre sessanta dei più eminenti scienziati europei, hanno richiesto più tempo di quanto la Commissione prevedesse, ma una relazione esauriente è ormai in corso di elaborazione e sarà prossimamente disponibile.

La Commissione non possiede un elenco delle infrazioni alle norme nazionali sull'uso degli ormoni commesse negli Stati membri nel periodo 1980—1981

Abitualmente, in previsione dell'adozione di una nuova normativa la Commissione consulta le parti interessate nell'ambito dei suoi comitati di gestione. Essa ha consultato e continuerà a consultare tali organismi, nel caso di specie il comitato consultivo veterinario (2) e il comitato consultivo dei consumatori (3).

La Commissione presenterà al Consiglio ulteriori proposte sulle sostanze in causa non appena avrà terminato le consultazioni e l'esame della questione.

(1) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

(2) GU n. L 171 del 30. 6. 1976, pag. 37.

(3) GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 427/83**  
**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Frode sulla carne

1. La Commissione ha avuto conoscenza dell'articolo «De vleespotten van Biesheuvel, Dreesman en de geldwelp» apparso nel settimanale «Vrij Nederland» del 16 aprile 1982?

2. È stata informata dalle autorità olandesi, conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 <sup>(1)</sup>, della frode cui si accenna in questo articolo?

3. In caso affermativo, quali passi pensa di intraprendere nei confronti del governo olandese?

<sup>(1)</sup> GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

*(19 agosto 1983)*

1. La Commissione è a conoscenza dell'articolo citato.

2. e 3. No. Del resto, a norma del diritto comunitario in materia di risorse proprie, le autorità dei Paesi Bassi non erano tenute ad informare d'ufficio la Commissione della frode in questione.

Il regolamento (CEE) n. 283/72 concerne le irregolarità ed il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché l'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, mentre il caso citato dall'onorevole parlamentare rientra nelle disposizioni del diritto comunitario in materia di risorse proprie.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 429/83**

**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Frodi sulle carni nei Paesi Bassi, con mancato versamento dei prelievi all'importazione

Non ritiene la Commissione che un servizio di controllo europeo operante sotto la responsabilità della Commissione sia necessario per l'esecuzione negli Stati membri delle regolamentazioni CEE del settore agricolo e le relative modifiche, onde poter lottare contro frodi tanto gravi?

In caso negativo, come ritiene la Commissione di poter salvaguardare la propria credibilità in quanto organismo politico di controllo?

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

*(19 agosto 1983)*

Questa interrogazione è stata oggetto di una risposta esauriente della Commissione in data 18 maggio

1983 <sup>(1)</sup>, nell'ambito del dibattito sullo scarico per l'esecuzione del bilancio 1981.

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-298 (maggio 1983).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 430/83**

**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Articolo in «Vrij Nederland» in merito alle frodi sulle carni

Quali conclusioni trae la Commissione dai rapporti stilati dalla polizia di Tiel e dal «Algemene Inspectiedienst» (Ispettorato Generale)? Più specificatamente quali saranno le ripercussioni sulla politica futura della Commissione in relazione al fatto che queste frodi non si presentano come fenomeno isolato, ma vengono perpetrate anche negli altri rami del settore (come risulta dalla relazione dell'ispettore P. Versteegt)?

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

*(19 agosto 1983)*

Il fatto che la frode commessa dalla ditta del «Gruppo Vleeschmeesters» non è un caso isolato in questo ramo commerciale ha indotto la Commissione a considerare che le misure di controllo adottate dal servizio nazionale interessato siano insufficienti.

L'attenzione delle autorità olandesi è stata richiamata su questo fatto.

La Commissione si informerà, in occasione di una delle prossime visite di controllo da essa organizzate, in merito alla qualità precisa dei controlli effettuati dai servizi nazionali competenti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 431/83**

**dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Frode sulle carni perpetrata presso i «Vleeschmeesters» nei Paesi Bassi

1. Può la Commissione comunicare in quale misura il bilancio comunitario è stato danneggiato dalla frode sulle carni in oggetto?

2. Qual è stato il vantaggio ricavato dal consorzio in questione?

3. Quali saranno le conseguenze di questo scandalo per quanto riguarda l'approvazione della contabilità olandese del fondo agricolo negli anni di cui si tratta?

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

(19 agosto 1983)

1. La Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di procedere nei più brevi termini all'accertamento e alla messa a disposizione della totalità dei prelievi evasi in questo caso.

In caso di accertamento, non vi è alcuna questione di pregiudizio al bilancio comunitario.

2. Il beneficio che l'impresa ha tratto dalla frode, che ammonterebbe a 11—12 milioni di Fl, sarà eliminato tramite il ricupero a posteriori dei prelievi elusi.

3. Questo caso non ha conseguenze ai fini della liquidazione dei conti olandesi del Fondo agricolo per i dati in causa, poiché trattasi di risorse proprie e non di spese FEOG.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/83  
dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Frode sulle carni perpetrata presso i «Vleeschmeesters» nei Paesi Bassi

Ritiene la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70<sup>(1)</sup>, che il governo olandese abbia assolto i propri obblighi per quanto riguarda l'adozione di tutte le misure necessarie in vista della prevenzione e della repressione delle irregolarità segnalate nonché il ricupero, a favore del bilancio comunitario, dell'importo sottratto al fisco?

In caso negativo, che cosa intende intraprendere la Commissione in modo da adempiere alle disposizioni dell'articolo sopra citato?

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

(19 agosto 1983)

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure

necessarie per prevenire e perseguire le irregolarità in materia di spese della politica agraria comune. Poiché il caso menzionato dall'onorevole parlamentare riguarda una frode commessa in materia di entrate comunitarie (risorse proprie), gli Stati membri non sono obbligati a comunicare d'ufficio le frodi in questo settore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 433/83  
dell'on. Annie Krouwel-Vlam (S — NL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Frode sulle importazioni di carni da paesi terzi

1. Da quando i servizi della Commissione erano al corrente della frode sulle carni perpetrata presso i «Vleeschmeesters»?

2. Quali sono state, in ordine cronologico, le iniziative prese dalla Commissione?

3. Quando e con chi la Commissione ha avuto contatti in merito a tale questione?

**Risposta data dal sig. Tugendhat  
in nome della Commissione**

(19 agosto 1983)

1. Come già la Commissione ha precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. 32/81 dell'on. Notenboom<sup>(1)</sup>, essa ha avuto notizia di questa frode dalla stampa nel febbraio 1981.

2. e 3. Dopo aver preso atto della frode, i servizi della Commissione hanno avuto a più riprese contatti verbali con i competenti servizi olandesi, per informarsi del decorso delle indagini.

Il 18 agosto 1982, in occasione di un colloquio tra rappresentanti dei servizi competenti della Commissione e dell'amministrazione olandese, è stato precisato che le risorse proprie dovute dovevano essere accertate nella loro totalità e messe a disposizione della Comunità.

Il 24 maggio 1983, la Commissione ha chiesto per iscritto alle autorità olandesi di procedere nei più brevi termini all'accertamento e alla messa a disposizione della totalità dei diritti all'importazione evasi in questo caso.

<sup>(1)</sup> GU n. C 140 del 10. 6. 1981, pag. 24.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/83**  
**degli onn. Yvonne Théobald-Paoli (S — F)**  
**e Louis Eyraud (S — F)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

**Oggetto:** Importazione di manioca nella Comunità nel 1982

A seguito dei diversi accordi intervenuti con i paesi fornitori per limitare le importazioni di manioca nella Comunità, la Commissione può indicare:

- la quantità totale di manioca importata nella Comunità nel 1982 e la percentuale di aumento di tali importazioni rispetto all'anno precedente;
- le quantità che sono state sottoposte al prelievo ridotto del 6 %?

Può la Commissione precisare:

- il tetto al di là del quale le importazioni non beneficiano più del prelievo ridotto del 6 %;
- l'importo del prelievo applicato alle importazioni che superano il tetto;
- il beneficio che tale prelievo supplementare ha recato al bilancio della Comunità nel 1982?

**Risposta data dal sig. Dalsager**  
**in nome della Commissione**

(2 agosto 1983)

I. I quantitativi di manioca importati nella Comunità sono stati i seguenti <sup>(1)</sup>:

nel 1981 — 6 677 499 t, di cui 5 609 303 in provenienza dalla Thailandia

nel 1982 — 8 101 036 t (+18,60 %), di cui 7 347 533 in provenienza dalla Thailandia (+31 %)

Per tutti questi quantitativi è stato applicato un prelievo massimo del 6 % ad valorem per i seguenti motivi:

**Tailandia**

L'accordo CEE-Tailandia, approvato dal Consiglio il 19 luglio 1982, prevedeva per il 1982 che la Thailandia avrebbe potuto esportare verso la Comunità 5 500 000 t di manioca con un prelievo massimo del 6 % ad valorem e l'obbligo di non rilasciare titoli di esportazione per quantitativi eccedenti tale volume nel corso del 1982.

La Thailandia, che ha applicato il regime dei titoli di esportazione sin dal 1° gennaio 1982, ha rilasciato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 4 068 titoli di esportazione controllati dalla Commissione, per 5 499 999 t, attenendosi così all'impegno assunto.

La differenza tra il quantitativo convenuto di 5 500 000 t citato e le 7 347 533 t importate effettivamente nel 1982 nella CEE, secondo le statistiche Eurostat, è dovuta a quantitativi esportati dalla Thailandia negli ultimi mesi del 1981, cioè prima dell'entrata in vigore dell'impegno da essa assunto, e giunti nella Comunità nel 1982, nonché a quantitativi che si trovavano in deposito doganale nei porti comunitari nel 1981 e che sono stati sdoganati nel 1982 sulla base dei titoli d'importazione rilasciati dalla Comunità, conformemente alle disposizioni valide in quest'ultima, prima della data di applicazione dell'accordo CEE-Tailandia.

**Indonesia**

I quantitativi importati sono stati inferiori a quelli previsti dal contingente. Sono state infatti importate 286 037 t, mentre l'accordo prevedeva per il 1982 500 000 t.

**Altri paesi, membri del GATT**

Sono state importate 3 043 t, mentre l'accordo prevedeva 90 000 t.

**Paesi non membri del GATT (Cina)**

Al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2646/82 del Consiglio, del 30 settembre 1982 <sup>(2)</sup>, relativo al regime d'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, i quantitativi importati dalla Cina già ammontavano a 440 181 t, mentre il quantitativo che doveva beneficiare del prelievo massimo del 6 % ad valorem era limitato a 370 000 t. Per il resto del 1982 non è stato rilasciato alcun titolo d'importazione che garantisse un tale vantaggio. Di conseguenza, in questo periodo non si sono avute importazioni in provenienza dai paesi in causa.

II. I massimali oltre i quali le imputazioni non beneficiano più di un prelievo massimo del 6 % ad valorem sono i seguenti <sup>(3)</sup>:

**Nel 1983 e nel 1984**

Tailandia: 5 milioni di t all'anno + 500 000 t da ripartire tra gli anni 1983 e 1984.

Indonesia: 750 000 t all'anno.

Paesi membri del GATT diversi dalla Thailandia e dall'Indonesia: 132 355 t all'anno.

Altri fornitori non membri del GATT: 370 000 t nel 1983. Il contingente per il 1984 deve ancora essere fissato dal Consiglio.

**Nel 1985 e nel 1986**

Tailandia: 4 500 000 t all'anno + 450 000 t da ripartire tra gli anni 1985 e 1986.

Indonesia: 825 000 t all'anno.

Paesi membri del GATT diversi dalla Thailandia e dall'Indonesia: 145 590 t all'anno.

Altri fornitori non membri del GATT: il contingente deve ancora essere fissato dal Consiglio.

Il prelievo applicabile dal 1982 alle importazioni eccedenti i massimali di cui al punto II è uguale al prelievo per l'orzo.

Finora nessun importatore ha chiesto un titolo d'importazione che prevedesse l'applicazione di questo prelievo integrale (cioè il prelievo per l'orzo).

(1) Fonte: Eurostat.

(2) GU n. L 279 dell'1. 10. 1982.

(3) Regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983 — GU n. L 72 del 18. 3. 1983.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 449/83**

**dell'on. Robert Moreland (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Industria della ceramica in Belgio

Come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. L 91 del 9 aprile 1983, pag. 32, la Commissione ha deciso che gli aiuti concessi dal governo belga alla Boch SA devono cessare entro il 16 maggio 1983.

1. La Commissione è soddisfatta delle misure finora prese dal governo belga?  
In caso negativo, quali misure intende essa adottare?
2. È certa la Commissione che l'importo di 475 milioni di FB indicato nella sua decisione sia esatto, visto che dal 1979 gli enti governativi hanno concesso alla Boch SA contributi per un importo di 615 milioni di FB?
3. La Commissione ha esaminato anche la situazione della Warneton Industrie SA, che risulta aver chiesto anch'essa aiuti al governo belga? La Commissione chiarirà che qualsiasi aiuto presente o futuro sarebbe inaccettabile?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

*(19 agosto 1983)*

1. La Commissione sta esaminando la risposta ricevuta dalle autorità del Belgio relativamente all'applicazione dell'articolo 2 della decisione negativa del 16 febbraio 1983.
2. La decisione finale della Commissione riguardava l'importo della partecipazione assunta dalle autorità pubbliche nell'impresa in questione. Tale importo era valutato in 475 milioni di FB. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, all'impresa sarebbe stato erogato un ulteriore contri-

buto in aggiunta al contributo in conto capitale di 475 milioni di FB.

3. Risulta alla Commissione che un contributo sarebbe stato concesso ad un'altra impresa nel settore della ceramica. La Commissione ha chiesto alle competenti autorità pubbliche del Belgio di comunicare le necessarie informazioni in merito a qualsiasi intervento nel settore.

Non appena la Commissione avrà ricevuto informazioni complementari a questo riguardo le comunicherà all'onorevole Parlamentare.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 457/83**

**dell'on. Michael Welsh (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Costo dei fattori di produzione per il settore delle carni suine

1. La Commissione ha esaminato in qual modo si potrebbero ridurre i costi che gli allevatori di suini devono sostenere per i mangimi a base di cereali? Che cosa pensa delle proposte tendenti ad autorizzare i produttori di mangimi composti a fare delle offerte per l'acquisto di scorte di cereali di intervento da usare per la produzione interna?
2. Sarebbe possibile offrire agli allevatori di suini e di pollame prezzi ridotti per i cereali di produzione interna contenuti negli alimenti per il bestiame e tale provvedimento contribuirebbe in misura significativa a ridurre l'entità delle scorte?
3. Hanno qualche elemento di verità le asserzioni secondo cui i prezzi d'intervento sono così allettanti che in taluni periodi dell'anno v'è carenza di cereali di qualità per i produttori nazionali di mangimi composti, in quanto i produttori di cereali trovano più vantaggioso vendere direttamente agli organismi d'intervento?
4. Poiché il mangime è il fattore di produzione più costoso per gli allevatori di suini, la Commissione ha dei progetti per ridurre il prezzo dei mangimi ed aiutare questo settore che trova sempre più difficile operare economicamente?

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

*(9 agosto 1983)*

1. e 2. Presentando al Consiglio le sue proposte annuali di prezzi la Commissione si preoccupa di garantire il miglior equilibrio possibile tra i prezzi dei cereali e quelli delle produzioni animali, in particolare della produzione suina. Per la campagna 1983/1984 essa ha infatti proposto un aumento effettivo del 3 % dei prezzi garantiti dei cereali, contro

un aumento del 5,5 % del prezzo di base delle carni suine.

D'altra parte, la politica di qualità dei cereali seguita dalla Commissione nel corso delle precedenti campagne dovrà essere mantenuta, in particolare per quanto riguarda il ravvicinamento tra il prezzo di sostegno del frumento tenero di qualità minima e il prezzo d'intervento unico comune, nonché l'introduzione di detrazioni graduali per l'orzo.

Quanto alla proposta dell'onorevole parlamentare di autorizzare i produttori di alimenti composti ad acquistare mediante gara i cereali detenuti dagli organismi d'intervento, la sua applicazione pratica rischierebbe di compromettere gravemente l'equilibrio del mercato cerealicolo comunitario.

Tuttavia, per l'inizio della prossima campagna e a titolo eccezionale, la Commissione ha presentato al Consiglio nel quadro dei recenti negoziati sui prezzi una dichiarazione intesa a rendere disponibili, previa consultazione del comitato di gestione, da 2 a 3 milioni di t di cereali d'intervento da utilizzare per l'alimentazione animale, in particolare dei suini e del pollame. Per garantire un'equa ripartizione dei vantaggi tra gli Stati membri, 450 000 t di cereali detenute attualmente da altri organismi d'intervento verranno trasferite in Italia, 50 000 t in Irlanda e 50 000 t nell'Irlanda del Nord. La Commissione ha dichiarato che essa si proponeva di porre in atto questa decisione quanto prima possibile. I relativi aspetti pratici vengono attualmente discussi in sede di comitato di gestione dei cereali.

3. Il prezzo d'intervento è il prezzo minimo al quale gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare i cereali ad essi offerti; tuttavia, gli interessati possono acquistare cereali d'intervento ad un prezzo corrispondente al prezzo di mercato della regione e almeno superiore dell'1 % al prezzo d'intervento, salvo deroga particolare di prezzo per determinati impieghi.

4. A breve termine, l'operazione intesa a mettere da 2 a 3 milioni di t di cereali a disposizione dei produttori di mangimi a prezzi competitivi, come indicato nella risposta ai punti 1 e 2, dovrebbe aiutare il settore delle carni suine.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 461/83**  
**dell'on. Jochen van Aerssen (PPE — D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Disposizioni di medicina veterinaria in caso di manifestazioni sportive e simili

Gli abitanti delle regioni di frontiera che vogliono partecipare a manifestazioni o attività sportive, organizzate in un altro paese e attinenti a sports

equestri, canini o colombofili, devono sottostare a sempre più gravose disposizioni in materia di medicina veterinaria. Per il passaggio di frontiera con cavalli, ad esempio, è necessario un certificato dell'ufficiale sanitario per il cavallo, cui va aggiunta un'altra visita veterinaria nel paese ospitante, e tutto questo nonostante trattisi di animali comunque sottoposti a regolare controllo veterinario.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per ottenere che siano generalmente validi i necessari certificati medici emessi di volta in volta, o quali norme speciali essa prevede di proporre per i molteplici contatti che si possono svolgere nelle regioni limitrofe alla frontiera, al fine di agevolare tali attività della popolazione locale?

**Risposta data dal sig. Dalsager**  
**in nome della Commissione**

(12 agosto 1983)

I movimenti di animali (cavalli, cani, piccioni) menzionati dall'onorevole parlamentare non sono ancora soggetti a norme sanitarie armonizzate sul piano comunitario. Sta di fatto comunque che le disposizioni nazionali vigenti devono essere conformi alle prescrizioni degli articoli da 30 a 36 del trattato CEE. In particolare, in materia sanitaria, le esigenze imposte dalle autorità degli Stati membri non devono avere carattere eccessivo. La Commissione, incaricata di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario (articolo 155 del trattato CEE), esamina i reclami che le sono presentati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 465/83**  
**dell'on. Willy Vernimmen (S — B)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Nuovo strumento comunitario (NSC III)

Il Consiglio del 7 febbraio 1983 ha approvato un nuovo tetto di 3 miliardi di ECU per il nuovo strumento comunitario (NSC III).

Il provento di questo prestito di 3 miliardi sarà utilizzato per cofinanziare progetti di investimento che contribuiscano ad una maggiore convergenza ed integrazione delle politiche economiche degli Stati membri.

I progetti di investimento che beneficiano dei prestiti nell'ambito dell'NSC III si situano nel settore dell'energia, delle opere di infrastruttura e delle piccole e medie imprese; si terrà conto inoltre del loro impatto regionale e del loro effetto sull'occupazione.

Può far sapere la Commissione:

1. per quali tipi di opere di infrastruttura è previsto l'intervento dell'NSC;

2. se ne possono usufruire, per l'approvvigionamento di energia, anche opere di rimboschimento intraprese da enti locali, e regionali o da privati;
3. di che entità può essere l'intervento dell'NSC (per tipo di investimento, in percentuale dell'importo totale dell'investimento stesso) e a quali condizioni agevolate sono concessi i prestiti (abbuoni di interessi, ecc.);
4. se tutte le zone fiamminghe possono fruire dell'intervento dell'NSC e quanti milioni di ECU sono disponibili per le Fiandre;
5. se, infine anche le cooperative possono beneficiare di un tale sostegno?

**Risposta data dal sig. Ortoli  
in nome della Commissione**

*(9 agosto 1983)*

1. Il Consiglio «Problemi economici e finanziari», del 13 giugno 1983, ha deciso di autorizzare la Commissione a contrarre, a titolo di una prima applicazione dell'NSC III, prestiti fino ad un massimale di 1 500 milioni di ECU, al fine di promuovere gli investimenti nella Comunità.

Oltre agli interventi a favore delle piccole e medie imprese e del settore energetico, tale decisione specifica all'articolo 3 che verranno finanziate in priorità le infrastrutture legate allo sviluppo delle attività produttive, che contribuiscano allo sviluppo regionale o che presentino un interesse comunitario, fra cui i trasporti e le telecomunicazioni, comprese le tecnologie d'informazione ed i trasporti d'energia.

2. Lo NSC è uno strumento di prestito e non di sovvenzione. I progetti ai quali fra riferimento l'onorevole parlamentare, anche se a priori non possono essere esclusi dal campo d'applicazione dello NSC, potranno essere valutati solo caso per caso sulla base della loro conformità con le linee direttrici ed i criteri delle decisioni in causa.

3. L'intervento dell'NSC non può, di norma, superare il 50 % dell'importo totale dell'investimento. I prestiti dell'NSC non sono accompagnati da alcuna condizione preferenziale, fatta eccezione per i bonifici di interesse accordati, sul bilancio comunitario, ai prestiti diretti alla ricostruzione delle zone sinistrate in seguito ai terremoti verificatisi in Italia ed in Grecia, nonché a quelli concernenti le infrastrutture nei paesi riconosciuti meno ricchi e che partecipano a pieno titolo allo SME, cioè l'Italia e l'Irlanda.

4. Tutte le regioni possono beneficiare dell'intervento dello NSC, ma non esiste una quota prestabilita secondo criteri geografici. Lo NSC interviene a favore di progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione e ritenuti economicamente e finanziariamente sani dalla Banca europea per gli investimenti.

5. Le cooperative possono beneficiare dell'intervento dell'NSC, a condizione che i progetti che esse presentano rispondano alle linee direttrici ed ai criteri prestabiliti.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 469/83**

**dell'on. James Moorhouse (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Aiuti degli Stati membri ai trasporti aerei

Può la Commissione illustrare qual'è il suo pensiero in merito agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore dei trasporti aerei?

Non ritiene essa che occorra regolamentare immediatamente tali aiuti a compagnie aeree e ad altre imprese di trasporti aerei se si vuole introdurre la libera concorrenza in tale settore?

Quando intende la Commissione pubblicare gli orientamenti relativi a tali aiuti statali e sotto quale forma?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

*(12 agosto 1983)*

La Commissione ritiene che il controllo degli aiuti statali sia vitale per una politica dell'aviazione civile e sta attualmente procedendo all'elaborazione di orientamenti sull'applicazione ad essi delle norme relative agli aiuti di Stato di cui al trattato CEE. È ora intenzione della Commissione includere questi orientamenti nel memorandum, in corso di preparazione, sulla politica dell'aviazione civile.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 470/83**

**di Sir Henry Plumb (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(31 maggio 1983)*

*Oggetto:* Rappresentanza dei consumatori

Molti rappresentanti di organizzazioni di consumatori del Regno Unito fanno parte del comitato consultivo consumatori e di altri comitati consultivi comunitari a titolo volontario e debbono assentarsi dal proprio lavoro per partecipare alle relative riunioni.

Si rende la Commissione conto degli inconvenienti causati dall'annullamento all'ultimo momento di riunioni del CCC, come avvenuto di recente, e dei

problemi causati dai forti ritardi con i quali la Commissione paga le spese di viaggio e di soggiorno di tali rappresentanti?

Quale azione intende la Commissione intraprendere per migliorare la situazione?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

Tenuto conto degli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio relativa alle riunioni dei comitati in funzione nell'ambito della Commissione, quest'ultima ha dovuto pianificare le riunioni dell'insieme dei comitati e, quindi, decidere l'aggiornamento di un numero elevato di esse, tra cui quella indicata nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Il blocco degli stanziamenti iscritti a tal fine nel capitolo 100 — e solo in parte liberati dall'autorità di bilancio il 16 giugno — ha inevitabilmente rallentato od impedito la tenuta di numerose riunioni.

Per il resto, la Commissione può assicurare l'onorevole parlamentare che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è sempre effettuato entro i più brevi termini possibili, tenuto conto dell'obbligo dei servizi competenti di procedere alle dovute verifiche e ai necessari controlli.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 478/83**

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI — DK)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati  
membri della Comunità europea riuniti nell'ambito  
della cooperazione politica

(31 maggio 1983)

*Oggetto:* Stazionamento dei missili nucleari

I ministri degli affari esteri approvano che nel numero di marzo-aprile 1983 della rivista «Europa» pubblicata in lingua americana dalla Commissione CE, ci si occupi dello stazionamento di missili nucleari? Possono i ministri degli affari esteri confermare che lo stazionamento di missili nucleari è una questione militare, che non rientra nel quadro della cooperazione politica tra i paesi CE, ai sensi della dichiarazione di Londra?

**Risposta**

(9 settembre 1983)

Della pubblicazione della rivista Europa è responsabile unicamente la Commissione. Inoltre, come è chiaramente detto nell'intestazione del periodico, «Europa» è un foro di discussione: il suo contenuto

non rispecchia necessariamente le idee delle istituzioni delle Comunità europee o degli Stati membri. Di conseguenza i Dieci non vedono alcuna ragione di approvare o disapprovare articoli ivi pubblicati.

Come è noto, gli aspetti militari della sicurezza non rientrano nell'ambito della cooperazione politica europea. Tuttavia, come è chiaramente affermato nella dichiarazione solenne sull'Unione europea adottata dai capi di Stato o di governo dei dieci Stati membri delle Comunità europee il 14 giugno 1983, gli aspetti politici ed economici della sicurezza rientrano nel campo della cooperazione politica europea e uno degli obiettivi dei Dieci è rafforzare la loro cooperazione in questo settore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 483/83**

dell'on. Giosuè Ligios (PPE — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1983)

*Oggetto:* Tasso di cambio applicato nel trasferimento delle pensioni dal Belgio verso l'Italia

Come è noto, vigono in Belgio due mercati distinti per le operazioni di cambio delle monete: uno libero e uno ufficiale. I corsi di cambio del mercato ufficiale si applicano a tutte le operazioni commerciali (importazioni ed esportazioni delle merci) e ai pagamenti delle retribuzioni e delle pensioni.

Le pensioni di vecchiaia e di reversibilità a carico dell'assicurazione belga sono pagate dalla «Caisse Nationale des Pensions de Retraite et de Survie» esclusivamente a mezzo di assegno postale (articolo 66 decreto regio del 21 dicembre 1967).

Sa la Commissione (si veda il documento allegato) che l'«Office des Chèques Postaux» trasferisce le pensioni dei beneficiari residenti in Italia applicando il tasso di cambio del mercato libero che è di gran lunga meno vantaggioso di quello ufficiale?

Poiché non è data agli interessati la facoltà di far pagare le pensioni col sistema del versamento bancario, ritiene la Commissione che il modo di procedere dell'«Office des Chèques Postaux» sia compatibile con i regolamenti comunitari di sicurezza sociale e più segnatamente con l'articolo 88 del regolamento (CEE) n. 1408/71? (1)

Cosa intende fare la commissione per ovviare alle perdite pecuniarie importanti inflitte ai titolari di pensione?

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(3 agosto 1983)

La Commissione è cosciente delle difficoltà derivanti dall'applicazione, da parte del Belgio e del Lussemburgo, del tasso di cambio del mercato libero o di quello ufficiale ai trasferimenti da e verso gli altri Stati membri delle prestazioni di sicurezza sociale.

Tali difficoltà sono state portate a conoscenza della Commissione, per la prima volta il 22 aprile 1983, in occasione della sessione del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

La Commissione intende esaminare con tale comitato le eventuali conseguenze della prassi seguita in Belgio e Lussemburgo e informare l'on. parlamentare delle conclusioni dei lavori.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 484/83**

dell'on. Roberto Costanzo (PPE — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1983)

*Oggetto:* Assegni familiari ai titolari di pensione o di rendita

Come appare evidente dal documento che si allega in fotocopia, le casse di assegni familiari del Belgio non intendono applicare le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1980 nelle cause n. 733/79 (Laterza) e 807/79 (Gravina), col pretesto che vi sarebbe contraddizione fra le disposizioni degli articoli 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup>, quali dovrebbero essere applicate secondo le intenzioni del Consiglio e l'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia.

Si rende conto la Commissione che simili prese di posizione delle istituzioni nazionali intaccano l'autorità della Corte di giustizia e frenano l'evoluzione del diritto sociale comunitario?

È mai possibile che l'applicazione delle suddette sentenze della Corte di giustizia debba dipendere dalle conclusioni di un non ben definito gruppo di lavoro della commissione amministrativa e che a distanza di quasi tre anni non si sia ancora raggiunto un risultato che desse soddisfazione ai pensionati interessati?

Cosa intende fare la Commissione per accelerare la soluzione di questo problema?

(<sup>1</sup>) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(18 agosto 1983)

La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che — lungi dall'essere un non ben definito gruppo di lavoro — è l'organo specificatamente creato per assistere la Commissione nell'attuazione della normativa comunitaria in questo complesso settore, ha adottato in data 20-21 aprile 1983 una decisione che stabilisce le procedure per l'attuazione in tutti gli Stati membri delle sentenze della Corte a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Il ritardo è da riconnettere al fatto che innanzitutto è stato necessario chiarire la portata di dette sentenze e i loro effetti in tutti gli Stati membri, non solo in quelli direttamente interessati, tenendo pienamente conto della grande diversità delle legislazioni degli Stati membri in questo campo. In ogni caso, la decisione avrà efficacia retroattiva, salvo alcuni limiti di scarsa importanza resi necessari dalle diverse situazioni tecniche e giuridiche esistenti negli Stati membri.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 494/83**

dell'on. Yves Galland (L — F)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della  
Comunità europea riuniti nell'ambito  
della cooperazione politica

(7 luglio 1983)

*Oggetto:* Fanciulli-soldati iraniani

Possono i ministri degli affari esteri confermare che in Iran, oggigiorno nel 1983, delle migliaia di fanciulli privi di qualsiasi tutela vengono strappati alle loro famiglie, sottoposti ad una formazione «prokomeinista» ed inviati al fronte irano-iracheno pressoché senza armi?

I rari superstiti vengono fatti prigionieri e finiscono nei campi di prigionia iracheni ad un'età in cui — in linea di massima — non si dovrebbe ancora conoscere la guerra in tutta la sua atrocità.

Qualora l'informazione di cui sopra sia realmente esatta, non ritengono i ministri degli affari esteri che la Comunità internazionale — e in particolare europea — non possa rimanere inerte dinanzi all'infelicità di questi giovani adolescenti e che sia loro dovere pronunciarsi in materia?

**Risposta**

(9 settembre 1983)

Per quanto noto ai Dieci, le notizie secondo cui dei fanciulli combattono nella guerra irano-irachena

non sono state ancora ufficialmente confermate da fonti responsabili e verificabili.

Il memorandum del Comitato internazionale della Croce Rossa sulla situazione dei prigionieri di guerra in Iraq e in Iran non menziona alcun fatto che confermi le notizie di fanciulli fatti prigionieri e internati in campi di prigionia iracheni. I Dieci hanno più volte lanciato un appello a Iraq e Iran affinché pongano rapidamente fine al conflitto, che ha causato molte vittime anche fra la popolazione civile.

punto 2, le invenzioni, brevettabili o meno, che sono il risultato di ricerche o di lavori eseguiti nell'ambito di un contratto, il regime della proprietà e gli obblighi della Comunità e, se del caso, del contraente saranno stabiliti caso per caso nel contratto stesso.

La Commissione prevede, inoltre, in collaborazione con i contraenti, la possibilità di tirocini di formazione per cittadini di paesi in via di sviluppo, allo scopo di facilitare la trasmissione di conoscenze a tali paesi.

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982.

(2) GU n. C 130 del 17. 5. 1983.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/83

dell'on. Renate-Charlotte Rabbethge (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1983)

**Oggetto:** Programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo 1982—1985 (Doc. 1-271/81 COM (81) 212 def.)

1. Qual è attualmente lo stato di avanzamento dell'intero programma di lavoro?

2. Quali disposizioni ha preso la Commissione per trasmettere ai paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei loro interessi, i risultati che è lecito attendersi dal suddetto programma di ricerca?

**Risposta data dal sig. Davignon  
in nome della Commissione**

(24 agosto 1983)

1. Il 3 dicembre 1982, il Consiglio ha approvato, per il periodo 1983—1986, un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (1).

Nel frattempo, sono stati istituiti i due comitati consultivi previsti dall'articolo 3 della decisione del programma, concernente i due sottoprogrammi «Agricoltura tropicale» e «Medicina, salute e nutrizione nelle zone tropicali», riunitisi per la prima volta rispettivamente il 23 e il 30 marzo 1983. Il 17 maggio 1983, la Commissione ha pubblicato una richiesta di proposte (2). La data limite per la presentazione delle proposte è stata fissata al 15 luglio 1983. Le proposte possono essere presentate da organismi sia degli Stati membri sia dei paesi in via di sviluppo.

2. La trasmissione delle conoscenze e dei risultati di tale programma ai paesi in via di sviluppo è autorizzata, senza alcuna restrizione, dall'articolo 5 della decisione del Consiglio. A norma dell'articolo 5,

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 501/83

dell'on. Gordon Adam (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1983)

**Oggetto:** Uso di psicofarmaci

È disposta la Commissione ad effettuare uno studio sull'opportunità di impiego di psicofarmaci negli ospedali?

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(24 agosto 1983)

Gli psicofarmaci trovano ampio impiego in un gran numero di quadri clinici e le relative indicazioni terapeutiche variano notevolmente.

La decisione di prescrivere tali farmaci spetta in ogni singolo caso al medico curante.

Sull'impiego degli psicofarmaci sono già stati svolti numerosi studi, e la Commissione non ne ha in programma altri.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 506/83

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1983)

**Oggetto:** Tutela nel settore dell'informatica nella CE

Può la Commissione render noto in che modo negli Stati membri della Comunità sono tutelati i dati raccolti con i sistemi di informatica?

Può la Commissione comunicare pure se sia previsto un regolamento per l'unificazione delle disposizioni vigenti in questa materia?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

La tutela contro l'eventuale uso abusivo di dati personali mediante l'informatica è oggetto di norme di legge in alcuni Stati membri, mentre in altri la normativa è ancora in preparazione. Quattro Stati membri hanno una legislazione specifica già entrata in vigore:

- nella Repubblica federale di Germania, dopo la promulgazione da parte di numerosi Länder di legislazioni locali, è stato adottato a livello federale, il 27 gennaio 1977, il «Gesetz zum Schutz von Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung»<sup>(1)</sup>, entrato in vigore nel 1978;
- in Francia la legge n. 78/17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli schedari e alle libertà<sup>(2)</sup> e il decreto n. 78/774 del 17 luglio 1978<sup>(3)</sup> regolano la tutela dei dati personali. Nel novembre 1979 la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà ha pubblicato una nota sull'elaborazione automatica delle informazioni nominative;
- in Danimarca la «Lov om private registre» n. 293 dell'8 giugno 1978<sup>(4)</sup> e la «Lov om offentlige myndigheder» n. 294 dell'8 giugno 1978<sup>(5)</sup>, entrate in vigore nel gennaio 1979, tutelano i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, soggetti a una elaborazione automatizzata nel settore pubblico e privato;
- nel Granducato del Lussemburgo la legge del 31 marzo 1979<sup>(6)</sup> regola l'impiego dei dati nominativi elaborati con i calcolatori elettronici. In altri Stati membri sono stati iniziati dei lavori preparatori per una legislazione nazionale. Il 30 novembre 1981, è stato elaborato dai Paesi Bassi un progetto di legge sulla tutela dei dati personali soggetti a elaborazione elettronica e nel dicembre 1982 è stato presentato in Italia un progetto di legge relativa alla gestione delle banche automatizzate di dati aventi carattere personale;
- nel Regno Unito è stato preparato nell'aprile 1982 un progetto di legge successivamente presentato all'esame del parlamento. In Belgio è stato sottoposto all'esame del consiglio di Stato un progetto preliminare di legge.

Dopo che il 28 gennaio 1981 il Consiglio d'Europa ha firmato la convenzione n. 108 relativa alla «Tutela delle persone nei confronti dell'elaborazione

automatizzata dei dati di carattere personale», il 29 luglio 1981 la Commissione ha adottato la raccomandazione 81/679/CEE<sup>(7)</sup> chiedendo a tutti gli Stati membri di firmare e di ratificare tale convenzione entro la fine del 1982.

Attualmente essa è stata ratificata da un solo Stato membro: la Francia mentre gli altri otto l'hanno firmata: Repubblica federale di Germania, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Italia e Grecia.

Per il resto, quanto alla possibilità che ha la Commissione di sottoporre al Consiglio una normativa basata sul trattato CEE, l'onorevole parlamentare potrà fare riferimento al recente dibattito intervenuto in occasione della discussione dell'interrogazione orale n. 0—173/82 degli onn. Sieglerschmidt e Glinne, sul programma di informatica e sulla tutela dei diritti della persona di fronte agli sviluppi della tecnica nel settore dell'informatica<sup>(8)</sup> dove la Commissione ha avuto l'occasione di esprimere la propria posizione.

(1) BGBl I. 201.

(2) JORF del 7. 1. 1978.

(3) JORF del 23. 7. 1978, pag. 2906.

(4) Lovtidende A n. 293 dell'8 giugno, pagg. 833—838.

(5) Lovtidende A n. 294 dell'8 giugno, pagg. 839—844.

(6) Memorial: Recueil de Législation A n. 29, dell'11. 4. 1979, pagg. 582—588.

(7) GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 31.

(8) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1—297 (Aprile 1983).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 509/83**

**dell'on. Rudolf Wedekind (PPE — D)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(7 giugno 1983)

*Oggetto:* Lavoro ad orari alterni e a turni

Sono noti alla Commissione gli effetti che ha sulle persone il lavoro ad orari alterni, e può essa fornire pure delle indicazioni circa la frequenza del lavoro a turni nella Comunità nonché proporre misure per ridurre il potenziale pericolo di un tal genere di lavoro?

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(24 agosto 1983)

Il lavoro ad orari alterni e a turno è di grande importanza per il funzionamento di molte industrie.

Dati inerenti alla natura e all'entità del lavoro a turni ed ai suoi effetti sugli individui sono stati raccolti ed analizzati approfonditamente dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a Dublino.

Alcune tabelle contenute nella rivista di ricerca della Fondazione nel campo del lavoro a turni nel periodo 1977—1980<sup>(1)</sup>, che forniscono indicazioni sull'entità del lavoro a turni negli Stati membri, saranno inviate quanto prima all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del parlamento europeo. Da queste tabelle emerge che circa il 20 % dei dipendenti dei settori secondario e terziario effettuavano lavoro a turni e forme connesse di lavoro.

Per il momento la Commissione non intende presentare proposte specifiche in materia. È del parere che, data la complessità dei temi e l'esigenza di soluzioni differenziate a seconda delle circostanze precise, sia più opportuno intraprendere un'azione a livello dei governi nazionali e delle parti sociali.

La Commissione è tuttavia del parere che molti dei problemi che sorgono in materia di lavoro a turni possano essere alleviati attraverso talune forme di riorganizzazione del tempo di lavoro<sup>(2)</sup>, ad esempio introducendo un quinto turno o eventualmente ristrutturando gli schemi lavorativi nel corso della giornata. Le proposte che la Commissione sta elaborando al fine di mettere a punto uno schema comunitario di politica generale sulla riduzione e sulla ristrutturazione dell'orario di lavoro potrebbero pertanto avere effetti positivi mitigando i problemi collegati al lavoro a turno.

La Commissione sta attualmente studiando la legislazione sulla tutela del lavoro vigente negli Stati membri, nella misura in cui è previsto un diverso trattamento per uomini e donne nella vita lavorativa, e ciò al fine di stabilire quali misure protettive potrebbero ora essere abrogate dal momento che l'intento di protezione che originariamente ha ispirato tali misure non ha più ragione di essere in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 76/207/CEE (articoli 3, paragrafo 2, lettera C) e 5, paragrafo 2, lettera C)<sup>(3)</sup>.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 523/83

dell'on. George Patterson (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1983)

**Oggetto:** Introduzione di un prelievo variabile sulle importazioni di luppolo da paesi terzi, in sostituzione dell'attuale dazio

In considerazione delle notizie secondo cui il luppolo cinese viene offerto sui mercati mondiali ad un prezzo equivalente ad  $\frac{1}{3}$  di quello necessario per garantire un utile ragionevole ai produttori comunitari, intende la Commissione introdurre un prelievo variabile sulle importazioni di luppolo dai paesi terzi, in sostituzione dell'attuale dazio del 9,5 %?

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

(5 agosto 1983)

La Commissione conferma che il luppolo proveniente dalla Repubblica popolare di Cina e, per piccole quantità, da certi paesi terzi, è stato offerto a prezzi che sono sostanzialmente al di sotto dei livelli generalmente prevalenti nella campagna in corso sul mercato del pronto (per esempio non limitato a un contratto a lungo termine).

L'onorevole parlamentare sarà senz'altro a conoscenza della depressione di questo mercato provocata dal raccolto mondiale eccezionalmente abbondante del 1982, nel contesto di un eccesso strutturale di superficie a livello mondiale dovuto essenzialmente all'espansione indiscriminata negli Stati Uniti, specialmente a partire dal 1980. Ne sono risultate vendite lente con livelli di prezzi molto bassi sul mercato del pronto, sia nell'ambito della Comunità sia negli Stati Uniti, con una sostanziale crescita dei livelli delle scorte dei fabbricanti di birra incoraggiati dai nuovi prezzi vantaggiosi.

È chiaro che in questa situazione, tipicamente di «mercato d'acquisto», è soprattutto la qualità del luppolo che incide maggiormente sulla scelta finale del fabbricante di birra. Ai livelli di prezzo uniformemente bassi sul mercato mondiale, il prodotto comunitario, grazie al severo sistema comunitario di attestazione che ha rinforzato e tutelato il posto raggiunto dal luppolo sul mercato, gode di un indubbio vantaggio. Questo fatto ha contribuito a far sì che finora, le importazioni secondo le informazioni della Commissione, non sono aumentate in misura significativa. Un'ulteriore causa è costituita dalla grande produzione comunitaria che garantisce uno sbocco per i contratti di consegna a lungo termine già esistenti.

Infine, le esportazioni della Comunità costituiscono in genere più del doppio delle sue importazioni,

(1) Rivista di ricerca della Fondazione europea nel campo del lavoro a turni 1977—1980; gli effetti sulle condizioni di vita e di lavoro e raccomandazioni in vista di miglioramenti, aprile 1982.

(2) Pro memoria sulla riduzione e sulla ristrutturazione del tempo di lavoro — doc. COM (82) 609.

(3) GU n. L 39 del 14. 2. 1976.

visto che oltre il 40 % della produzione viene esportato fuori della Comunità.

Date le sopra descritte caratteristiche di questo mercato la Commissione è del parere che l'istituzione di misure di protezione frontaliere, sia temporanee sia permanenti, non è efficace per mantenere livelli di prezzo accettabili per i produttori. Vista la grandissima dipendenza dalle esportazioni dell'industria comunitaria inoltre, quest'ultima è particolarmente vulnerabile alle contromisure che un piccolo numero di paesi beneficiari molto grandi e comunque importanti esportatori verso la Comunità, cercherebbero di adottare contro ogni tentativo di isolare la Comunità dal mercato mondiale.

La Commissione, tuttavia, può confermare che solo continuando a esaminare attentamente il mercato di questo prodotto e mantenendo regolari contatti con gli operatori di mercato nei paesi terzi interessati, in caso di un peggioramento significativo, soprattutto in seguito al raccolto del 1983, non mancherà di prendere in considerazione con urgenza le misure che, se necessario, potrebbero essere adottate o proposte al Consiglio.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 524/83**

**dell'on. George Patterson (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(9 giugno 1983)*

**Oggetto:** Diritti dei cittadini di Gibilterra

1. I cittadini di Gibilterra, nati a Gibilterra, usufruiscono attualmente degli stessi diritti di libera circolazione previsti nel quadro dei trattati per i cittadini del Regno Unito?
2. In quali circostanze possono gli Stati membri, compreso il Regno Unito, deportare i cittadini di Gibilterra?

**Risposta data dal sig. Thorn  
in nome della Commissione**

*(8 agosto 1983)*

Dato che il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne di Gibilterra e visto che le deroghe previste all'articolo 28 dell'atto di adesione del 1972 si riferiscono solo ai prodotti agricoli e all'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari, i cittadini di Gibilterra godono in linea di principio degli stessi diritti di libera circolazione all'interno della Comunità riconosciuti ai cittadini degli Stati membri. Nei limiti della direttiva 64/221/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, gli Stati membri, tuttavia, hanno diritto di derogare

al principio della libera circolazione per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica, nei confronti di chiunque sia soggetto al trattato CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 525/83**

**dell'on. Beate Weber (S — D)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(9 giugno 1983)*

**Oggetto:** Contributi versati per gli asili d'infanzia nei paesi della CE

Nella risposta alla mia interrogazione n. 866/82<sup>(1)</sup> la Commissione ha comunicato la sua intenzione di documentarsi ulteriormente sui problemi relativi ai contributi versati per gli asili d'infanzia e all'educazione prescolastica e di comunicare i risultati non appena possibile.

1. Tali esami sono stati effettuati?
2. Da detti esami risulta chiaro se e in quale misura gli Stati membri richiedono ai genitori un contributo diretto per l'educazione prescolastica?

<sup>(1)</sup> GU n. C 291 dell'8. 11. 1982, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

*(25 agosto 1983)*

Le ricerche dettagliate intraprese dalla Commissione in risposta all'interrogazione scritta n. 866/82 dell'onorevole parlamentare sono tuttora in corso, ma già sono emersi i seguenti elementi:

L'istruzione prescolastica gratuita è ampiamente accessibile attraverso il sistema scolastico pubblico e statale in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Esistono anche strutture private, sebbene le condizioni finanziarie in cui operano presentino notevoli variazioni, sia all'interno dei paesi stessi sia dall'uno all'altro.

Negli altri Stati membri l'istruzione prescolastica esiste ma con differenze così ampie da rendere possibili soltanto poche generalizzazioni.

Variano inoltre considerevolmente l'entità, la fonte ed il metodo delle sovvenzioni pubbliche alle strutture private, sovvenzioni che in alcuni Stati membri sono molto rilevanti.

Per quel che riguarda la richiesta di contributi ai genitori — anche se in questa fase non è possibile dare informazioni specifiche — si può affermare che questi contributi non sono sempre basati sul reddito dei genitori medesimi.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 526/83**

**dell'on. Alan Tyrrell (ED — GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(9 giugno 1983)*

**Oggetto:** Dottrina del «Acte Claire»

Vista la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 ottobre 1982, nella causa 283/81 (CILFIT Srl contro ministero della sanità)<sup>(1)</sup>, secondo cui i tribunali nazionali sono tenuti a rinviare alle Corti di giustizia le questioni concernenti l'interpretazione del diritto comunitario, a meno che la corretta applicazione di tale diritto s'imponga con un'evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio, quali misure intende adottare la Commissione per far sì che i tribunali nazionali si attengano a tale decisione e ritenga essa che l'articolo 169 del trattato CEE le conferisca poteri sufficienti con cui far rispettare detta disposizione?

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 296 del 12. 11. 1982, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Thorn  
in nome della Commissione**

*(25 luglio 1983)*

Come ha già precisato nelle risposte alle interrogazioni scritte nn. 100/67<sup>(1)</sup> e 349/69<sup>(2)</sup> dell'on. Westerterp e all'interrogazione n. 28/68<sup>(3)</sup> dell'on. Deringer, la Commissione non esclude di massima la possibilità di avviare una procedura per infrazione quando una giurisdizione nazionale non abbia tenuto conto del campo o del dettato dell'articolo 177 del trattato CEE. Tuttavia, secondo la Commissione, tale procedura non costituisce la miglior base di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CEE non era concepita come un mezzo di revisione delle sentenze delle corti supreme di giustizia nazionali. Per questo motivo la Commissione ha ripetutamente dichiarato che le procedure per infrazione nei riguardi di tali sentenze sono il mezzo a cui ricorrere soltanto quando risulti chiaramente da una sentenza emanata da un tribunale di ultima istanza che que-

sto non si attiene sistematicamente e deliberatamente all'articolo 177 del trattato CEE<sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. 270 dell'8. 11. 1967, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. C 20 del 14. 2. 1970, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. C 71 del 17. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vedi risposta all'interrogazione scritta n. 608/78 dell'on. Krieg — GU n. C 28 del 31. 1. 1979, pag. 8.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 527/83**

**dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP — F)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(9 giugno 1983)*

**Oggetto:** Commercio estero di tessuti della Comunità

Se la Commissione ha ottenuto dei risultati in seno al gruppo di lavoro «reciprocità» per quanto concerne gli scambi di prodotti tessili, può essa precisare — cifre ed esempi alla mano — in quale proporzione sono stati ridotti, grazie alla sua azione, i diritti doganali proibitivi imposti da taluni paesi dell'America Latina e del Sud-Est asiatico alle esportazioni comunitarie di prodotti tessili e dell'abbigliamento?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

*(1 agosto 1983)*

Il gruppo di lavoro informale, responsabile dell'accesso al mercato, è stato istituito nel giugno 1980 dalla Commissione e dai rappresentanti dell'industria tessile e dell'abbigliamento onde esaminare le varie restrizioni quantitative, nonché gli ostacoli tariffari e non tariffari cui devono far fronte le esportazioni di tessuti della Comunità a destinazione di paesi terzi. L'obiettivo principale di questo studio era di fornire informazioni di base per i negoziati relativi al terzo accordo sul commercio internazionale dei tessuti. Esso non intendeva appianare la strada a negoziati separati su eventuali riduzioni tariffarie con i paesi latino-americani e del sud-est asiatico. Lo studio ha rivelato notevoli divergenze tra le misure applicate. Per esempio, mercati come Hong Kong non applicano alcun dazio mentre per quanto riguarda le condizioni di importazione e gli altri ostacoli non tariffari agli scambi, la situazione di altri mercati è tutt'altro che trasparente. I rappresentanti dell'industria sono stati invitati a presentare ulteriori prove delle effettive difficoltà incontrate su questi mercati.

Comunque, in stretto contatto con i rappresentanti dell'industria, la Commissione prosegue le proprie iniziative per completare ed aggiornare l'inventario degli ostacoli tariffari e non tariffari onde preparare le eventuali azioni del caso.

Nell'ambito dei lavori che il GATT dedica attualmente allo sviluppo del commercio mondiale nel settore tessile e dell'abbigliamento, la Comunità ha insistito affinché si tenga conto non soltanto delle restrizioni imposte da paesi importatori, ossia industrializzati, ma anche delle restrizioni di qualsiasi natura, comprese quelle praticate da determinati esportatori, quali i paesi in via di sviluppo.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 544/83**

**dell'on. Yvette Füllet (S — F)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(21 giugno 1983)*

**Oggetto:** Situazione dei rifugiati del Guatemala in territorio messicano

Da un comunicato dell'ambasciata del Guatemala a Washington, in data 24 febbraio 1983, si è appreso con inquietudine che il governo del Guatemala aveva l'intenzione di rimpatriare i cittadini di quel paese rifugiati in Messico e che a tal fine aveva chiesto l'intervento dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, della Croce rossa messicana, nonché la partecipazione del governo messicano, che si è dichiarato contrario per il tramite del suo ministro agli affari esteri.

D'altra parte, i rifugiati del Guatemala in Messico sono stati invitati a rientrare nel loro paese di origine dal console del Guatemala a Comitàn, nel Chiapas, che ha offerto tutte le garanzie di sicurezza.

Tuttavia la Commissione delle Comunità non ignora certamente che nei campi di rifugiati in Messico si verificano ripetute incursioni dell'esercito e di gruppi paramilitari del Guatemala che non lasciano alcun dubbio sulle intenzioni del governo di Rios Montt.

Le violazioni dei diritti dell'uomo in Guatemala, soprattutto quanto alla sorte dei contadini amerindi, sono già state denunciate dalle organizzazioni non governative, dall'ONU, dal Parlamento europeo...

Per questo motivo non si può credere alla sincerità di tali inviti.

Non ritiene la Commissione:

1. che sarebbe necessario che la Comunità europea prenda posizione sulla questione del rimpatrio, e

2. che la Comunità intervenga presso le autorità competenti per impedire tale rimpatrio?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

*(17 agosto 1983)*

La Commissione si associa totalmente alle risposte che il Consiglio dei ministri degli esteri sulla cooperazione politica ha dato all'interrogazione scritta n. 40/83 dell'on. Galland<sup>(1)</sup>, nella quale i Dieci hanno espresso la propria preoccupazione in merito alla situazione dei rifugiati guatemaltechi e hanno espresso il loro appoggio alle attività dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per quanto riguarda tale problema. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, continuerà a seguire tale problema da vicino e prenderà in considerazione le eventuali azioni che si rendessero opportune.

<sup>(1)</sup> GU n. C 177 del 4. 7. 1983, pag. 26.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 547/83**

**dell'on. Horst Seefeld (S — D)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(21 giugno 1983)*

**Oggetto:** Occhiali

La Commissione è al corrente del fatto che le forniture di occhiali nel Regno Unito sono controllate da un monopolio con il risultato che i prezzi degli stessi sono circa il doppio dei prezzi praticati nel resto della Comunità?

Quale azione intende la Commissione proporre per porre fine al suddetto monopolio e ridurre i prezzi?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

*(11 agosto 1983)*

La Commissione è al corrente del fatto che nel Regno Unito la vendita di apparecchi ottici è per legge (Opticians Act 1958) limitata ai medici e agli ottici iscritti agli albi.

In considerazione della preoccupazione generale suscitata nel Regno Unito per il prezzo elevato degli occhiali, il «United Kingdom Office of Fair Trading» di recente ha esaminato molto attentamente l'influenza della suddetta limitazione sulla vendita di occhiali e di lenti a contatto nonché le altre norme ad essa connesse, quali ad esempio quelle relative alle restrizioni in materia di pubblicità, ed in particolare il loro effetto sulla concorrenza e quindi sui prezzi in questo settore<sup>(1)</sup>.

Una delle conclusioni della relazione è che la causa per cui in questo settore i prezzi superano notevolmente il livello al quale altrimenti si situerebbero è da ascrivere alle restrizioni in materia di pubblicità. Nella relazione non viene invece effettuato alcun confronto tra i prezzi del Regno Unito e quelli degli altri paesi.

La questione di quanto il livello dei prezzi nel Regno Unito sia influenzato da una normativa nazionale, applicata senza discriminazione alcuna nei confronti di cittadini degli altri Stati membri, è di competenza nazionale e non comunitaria.

La Commissione potrebbe agire sulla base delle norme di concorrenza del trattato CEE soltanto se esiste la prova di un comportamento restrittivo da parte delle imprese che pregiudichi il commercio tra Stati membri, per esempio qualora i prezzi in un determinato Stato membro siano mantenuti elevati da un divieto di importazioni a prezzi inferiori.

A livello comunitario, la Commissione sta attualmente esaminando il settore degli occhiali nel suo insieme alla luce delle norme sulla concorrenza.

---

(1) Opticians and Competition, relazione del direttore generale del Office of Fair Trading sugli articoli 21 e 25 dell'Opticians Act 1958, dicembre 1982. Vedi anche la 12ª relazione sulla politica di concorrenza, punto 144.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 549/83**  
**dell'on. Rudolf Wedekind (PPE — D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(21 giugno 1983)*

**Oggetto:** Violazione della protezione degli animali nelle minifalconare

Non condivide la Commissione l'opinione che, tenuto conto del fatto che nelle falconare in molte parti d'Europa, soprattutto nelle cosiddette minifalconare, falchi, aquile, gufi e avvoltoi conducono una grama esistenza, tali allevamenti dovrebbero essere affidati esclusivamente a personale qualificato? Quali misure propone la Commissione per evitare maltrattamenti a questi animali?

**Risposta data dal sig. Dalsager**  
**in nome della Commissione**

*(25 agosto 1983)*

La Commissione non dispone di informazioni circa il modo di protezione degli uccelli della specie cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Poiché tale problema non incide sul commercio o sulla produzione nell'ambito della Comunità, la Commissione non è in grado di proporre provvedimenti al riguardo. Mette comunque in rilievo che, conformemente alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>, è vietato il commercio di tali specie.

---

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

## IL DIRITTO COMUNITARIO

**Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»**

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Casella postale 1003, L-2985 Luxembourg